

56.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 6 DICEMBRE 1976

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROGNONI

INDI

DEL PRESIDENTE INGRAO

### INDICE

	PAG.		PAG.
		SCOVACRICCHI . . . . .	3041
		TREMAGLIA . . . . .	3019
<b>Missioni</b> . . . . .	2999	<b>Proposte di legge:</b>	
<b>Disegni di legge:</b>		(Annunzio) . . . . .	2999
(Presentazione) . . . . .	3000	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . . .	2999
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) . . . . .	2999	<b>Interrogazioni urgenti sulla trasferta in   Cile della squadra italiana di tennis   (Svolgimento):</b>	
(Trasmissione dal Senato) . . . . .	2999	PRESIDENTE . . . . .	3000
<b>Disegno di legge (Discussione):</b>		ANTONIOZZI, <i>Ministro del turismo e dello   spettacolo</i> . . . . .	3003
Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubbli- ca socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 (440) . . . . .	3013	BALZAMO . . . . .	3006
PRESIDENTE . . . . .	3013	CARDIA . . . . .	3009
ALMIRANTE . . . . .	3032	CASTELLINA LUCIANA . . . . .	3010
CARDIA . . . . .	3040	COSTA . . . . .	3012
DELFINO . . . . .	3044	COSTAMAGNA . . . . .	3005
DE POI . . . . .	3035	GIULIARI . . . . .	3012
FORLANI, <i>Ministro degli affari esteri</i> . . . . .	3042	MANFREDI MANFREDO . . . . .	3011
FRANCHI . . . . .	3029	ROMUALDI . . . . .	3008
PAZZAGLIA . . . . .	3024	TREMAGLIA . . . . .	3004
ROBERTI . . . . .	3013	<b>Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)</b>	3000
		<b>Votazioni segrete mediante procedimento   elettronico</b> . . . . .	3042, 3044
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b>	3046
		<b>Ritiro di documenti del sindacato ispettivo</b>	3046

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 17.**

STELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 2 dicembre 1976.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Cappelli, Fracanzani, Pisoni e Postal sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

MAZZARINO: « Interpretazione autentica della legge 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui modifica il dodicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per la università » (895).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge approvato da quella VII Commissione permanente:

« Norme sulla direzione amministrativa delle università » (894).

Sarà stampato e distribuito.

**Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge:

**VII Commissione (Difesa):**

« Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'aeronautica militare » (833) (approvato dalla IV Commissione del Senato) (con parere della I e della V Commissione).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Proposta di trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge, per il quale la XIII Commissione permanente (Lavoro), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

MANCINI VINCENZO ed altri: « Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali » (104).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Annunzio  
di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Presentazione  
di disegni di legge.**

FORLANI, *Ministro degli affari esteri.*  
Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI, *Ministro degli affari esteri.*  
Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Aumento del contributo annuo volontario dell'Italia al programma dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale »;

« Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale delle telecomunicazioni con tre allegati, un protocollo finale e sei protocolli addizionali, adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 »;

« Nuova disciplina del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari di cui agli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti.

**Svolgimento di interrogazioni urgenti sulla trasferta in Cile della squadra italiana di tennis.**

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del turismo e dello spettacolo ha informato la Presidenza che desidera rispondere subito alle seguenti interrogazioni, non iscritte all'ordine del giorno, delle quali il Governo riconosce l'urgenza:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il

ministro degli affari esteri, per sapere: cosa intenda fare il Governo ogni qualvolta una squadra nazionale sportiva italiana debba gareggiare con formazioni straniere; se il nostro Governo debba indagare sul regime politico dello Stato ospitante o, con maggiore semplicità, debba adeguarsi, come vorrebbe, per il Cile, qualche squallido pennivendolo, alle decisioni dell'Unione Sovietica e alle imposizioni del PCI; se, rimanendo nella logica politica urlata proprio in questi giorni dai servi del comunismo, il Governo ritenga di intervenire per impedire ogni competizione con l'Unione Sovietica, paese dove non esiste la libertà e dove vi sono i *lager* e i manicomi criminali con torture per gli oppositori; per vietare la nostra partecipazione sportiva nella Germania orientale, paese dove non vi è pluralismo democratico e dove i cittadini vengono ammazzati, senza processi, sul muro di Berlino; per proibire ogni altro rapporto sportivo con l'Ungheria, con la Cecoslovacchia dove i carri armati dell'URSS hanno schiacciato, nella tragedia, ogni parvenza di libertà e così in qualsiasi paese del mondo dove secondo il rapporto dell'*Amnesty international*, vi sono prigionieri politici, arbitrii e oppressione consumati in funzione politica e contro le libere espressioni di pensiero (sono 110).

Gli interroganti chiedono al Governo se ritenga di adottare un comportamento più serio e più opportuno, considerando lo sport come valore necessario ad unire i popoli, e quindi quale utile ed essenziale veicolo da lasciare circolare ovunque in piena libertà, respingendo ogni indegna speculazione e strumentalizzazione politica.

Preso atto dell'energica protesta degli enti e associazioni italiane di Santiago, senza distinzione di parte politica, presentata il 24 novembre 1976 all'incaricato di affari della nostra ambasciata in Cile, contro la manovra comunista che tende ad impedire la finalissima di coppa Davis, nella quale i tennisti italiani hanno, per la prima volta, la possibilità di vincere la coppa, gli interroganti chiedono che il Governo esprima immediatamente la propria decisione favorevole al regolare svolgimento dell'incontro a Santiago, dando così soddisfazione a tutti gli sportivi italiani.

(*ex interp.* 2-00072) « TREMAGLIA, SERVELLO, VALENSISE, FRANCHI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri del turismo e spettacolo e degli

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

affari esteri per sapere se sono a conoscenza che in merito all'incontro di tennis Italia-Cile, per la coppa Davis, il coordinamento dei quartieri della città di Torino ha votato una mozione, pur nella modestia delle proprie forze, svolgendo un'importante mobilitazione anche sul terreno della solidarietà internazionale con i popoli oppressi, ritenendo necessario prendere posizione pubblica contro la partecipazione italiana alla finale di coppa Davis in programma nel Cile di Pinochet;

per sapere se non ritengano opportuno far conoscere il punto di vista del Governo sulla partecipazione sia all'incontro Cile-Italia come pure fin d'ora alle Olimpiadi a Mosca del 1980, perché questi regimi teorizzano l'uso dello sport per affermare nel mondo lo Stato forte totalitario di fronte alla "mollezza" dei regimi di libertà e di democrazia.

(3-00264)

« COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti, chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali siano le ragioni che hanno impedito al Governo di percepire il senso di riprovazione morale che sale dalla coscienza democratica e antifascista del paese e di assumere conseguenti provvedimenti diretti ad evitare la presenza di tennisti italiani in Cile.

Gli interroganti evidenziano la opportunità politica di non anteporre le legittime ambizioni di vittoria in un incontro di tennis, al fatto che lo stesso si svolga in Cile.

Mai come in questa circostanza un avvenimento sportivo pone problemi morali e ideali di così grande rilievo. Il governo illegittimo e fascista di Pinochet gioca sull'avvenimento le carte per dimostrare che non è isolato, proprio nel momento in cui si estende la condanna da parte dei governi e di milioni di uomini contro il regime di terrore e di oppressione su cui esso si regge.

I lavoratori, le forze progressiste che operano attualmente in Cile nella clandestinità per rovesciare un regime che ha trasformato il campo sportivo di Santiago in un *lager*, che ha fatto della tortura, del carcere, del rapimento e dell'assassinio politico il tratto essenziale della sua natura, gli esuli politici che anche il nostro paese ospita, chiedono di far prevalere i sentimenti ed i valori umani sull'avvenimento sportivo.

Gli interroganti lo domandano anche nel ricordo della figura del presidente Allende e dei martiri di *Unidad popular*.

(3-00430) « MANCA, LOMBARDI, BATTINO-VITTORELLI, LEZZI, ANIASI, CALDORO, BALZAMO, QUERCI, COLUCCI, NOVELLINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere - considerato che non è mai stata sollevata alcuna difficoltà per la partecipazione di nostri atleti a manifestazioni sportive nei paesi dell'est, quali ad esempio l'Ungheria, la Polonia, la Cecoslovacchia, la Germania orientale, o l'Unione Sovietica, o in paesi come Cuba, non certo democratici e rispettosi delle civili e politiche libertà, come la nota esistenza dei campi di concentramento e i continui processi politici con relative pesanti condanne confermano, anche senza volere ricordare ciò che i regimi di questi paesi rappresentano nella storia della violenza e dell'assassinio politico - le ragioni per le quali si vorrebbe che la Federazione italiana tennis o il Coni, o non si sa bene chi altro, dovrebbero imporre ai nostri atleti di non recarsi in Cile per giocarvi le partite finali della coppa Davis.

(3-00432)

« ROMUALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere quale posizione intenda assumere il Governo relativamente alla progettata trasferta della squadra italiana di tennis per la finale di coppa Davis, che si dovrebbe svolgere a Santiago del Cile, la capitale nella quale si è compiuta e si continua a compiere la più feroce repressione fascista; per sapere se, facendo propri i sentimenti manifestati in tante forme dall'opinione pubblica italiana generalmente contrari alla celebrazione di tale avvenimento sportivo, intendano esternare ai competenti organismi sportivi una esplicita posizione contraria allo svolgimento a Santiago del Cile di tale avvenimento.

(3-00438) « PAJETTA, BOTTARELLI, CARDIA, RUBBI ANTONIO, SEGRE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere - premesso che gli interroganti apprendono

oggi che il CONI ha dato parere favorevole alla trasferta in Cile della squadra italiana di tennis per la disputa dell'incontro di finale del torneo di coppa Davis; che questa decisione è stata presa a larga maggioranza con ventidue voti favorevoli e due astenuti, tra cui l'onorevole Evangelisti; che con questa decisione si autorizza sia la disputa dell'incontro, che la partenza della squadra per il Cile; che questo atto appare grave, soprattutto perché avviene senza un pronunciamento chiaro del Governo sull'insieme della vicenda e con motivazioni che non tengono conto delle numerose prese di posizione che in queste settimane si sono espresse contro questa decisione; che in questo modo, il Governo non si è certamente "astenuito" nel merito della questione ma sembra che abbia preferito non pronunciarsi lasciando così via libera alla decisione del CONI — se il ministro non ritenga di dover intervenire presso il Governo affinché prenda in esame la possibilità di dichiararsi contro la disputa dell'incontro.

Questa decisione si rende necessaria tenendo conto che il regime di Pinochet ha stroncato ogni tipo di libertà democratiche, macchiandosi di crimini, persecuzioni, assassini, nei confronti dei cittadini cileni. In questa direzione occorre riaffermare il non riconoscimento del Cile da parte del Governo italiano anche con questo atto.

Gli interroganti chiedono, inoltre, se non ritenga opportuno esprimersi anche nel merito della decisione del CONI assumendosi la responsabilità di vietare l'incontro, così come del resto indica la stessa risoluzione del CONI che afferma come a questo punto solo il Governo italiano può impedire lo svolgimento della finale di coppa Davis.

Se il Governo, infatti, non dovesse pronunciarsi determinerebbe una più censurabile responsabilità.

(3-00480) « GORLA, CASTELLINA LUCIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere il parere del Governo sullo svolgimento della finale di coppa Davis in Cile.

Gli interroganti ritengono che il Governo debba confermare la linea di non ingerenza negli affari sportivi sinora sempre

seguita anche nei momenti di maggiori tensioni internazionali.

Lo sport, infatti, non legittima alcun regime dittatoriale e tanto meno quello cileno nei cui confronti resta ferma la più decisa condanna. Un diverso atteggiamento mortificherebbe gli atleti che con tanto impegno si sono battuti per il raggiungimento di questo obiettivo e gli sportivi che con tanta passione hanno seguito le vicende della coppa Davis; costituirebbe, altresì, un pericoloso precedente che non mancherebbe di creare le condizioni per una serie di nuove discriminazioni, in momenti essenziali per le attività sportive, verso altri paesi il cui carattere interno di democraticità dei governi è contestato da ampi schieramenti di forze politiche.

Una decisione diversa finirebbe anche per alterare il significato stesso delle responsabilità che spettano ad un governo democratico.

(3-00481) « MANFREDI MANFREDO, FUSARO, MEUCCI, LO BELLO, TANTALO, CICCARDINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se il Governo, riconfermata la condanna del popolo italiano al regime dittatoriale cileno come ad ogni altro regime negatore delle libertà, intenda autorizzare la squadra tennistica italiana per l'incontro di coppa Davis in Santiago del Cile, considerando che le manifestazioni sportive internazionali sono espressione di un codice ispirato a fraternità fra i popoli al di là delle divisioni politiche.

(3-00483) « BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere: se ritengano ormai indilazionabile una presa di posizione da parte del nostro Governo sul problema della finale di tennis della coppa Davis; conseguentemente, quali iniziative tempestive intendano adottare onde garantire che la squadra italiana di tennis non si rechi a Santiago per disputare la finale della coppa Davis. Una tale presa di posizione appare necessaria come atto di doverosa solidarietà nei confronti delle vittime della dittatura cilena

e sembra anche coerente con la posizione finora tenuta dal nostro paese nei confronti del regime di Pinochet.

(3-00484) « FRACANZANI, GIULIARI, MARTON, FORNI, CASATI, CITTERIO, TASSONE ».

L'onorevole ministro del turismo e dello spettacolo ha facoltà di rispondere.

ANTONIOZZI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un paese così differenziato ed articolato come l'Italia, è più che altrove indispensabile che lo sport sia tenuto fuori dalla politica (*Commenti a sinistra e all'estrema sinistra*). Questa è stata, giustamente, una linea costantemente affermata e mantenuta.

Vale la pena di ricordare, in questo momento, come il Governo dell'epoca respinse, nel 1953, le pressioni di chi voleva che si impedisse la venuta dei calciatori ungheresi per inaugurare lo stadio Olimpico di Roma, perché vi ravvisava un aspetto politico preelettorale. E non diversa fu la risposta alla vigilia delle Olimpiadi del 1960, quando alcuni paesi volevano che si imponesse il mantenimento dello schema di doppio villaggio per gli atleti, a seconda dei blocchi politici mondiali: il villaggio unico, di fatto, non creò il minimo inconveniente. E non sono che due esempi; ve ne sarebbero degli altri.

Dinanzi ai voti espressi ora da più parti perché sia il Governo ad impedire ai tennisti italiani di disputare le finali della coppa Davis, in quanto fissate in territorio cileno, la posizione del Governo è la seguente. In primo luogo, il giudizio politico del Governo sulla situazione del Cile è reso evidente dal fatto che, dopo il colpo di Stato, l'Italia ha interrotto, e non più ristabilito, le normali relazioni diplomatiche, a differenza di tutti gli altri paesi della CEE, ed anche di paesi comunisti, asiatici e dell'est europeo. È ben noto come, ciononostante, sia stato a noi possibile esercitare una certa azione a favore di persone politicamente non gradite in quel paese, ottenendo per esse salvaguardia e rendendone possibile l'espatrio. Anche nelle ultime settimane, l'estraneità del nostro Governo rispetto alle polemiche riguardanti la coppa Davis ha probabilmente avuto, a questo fine di tutela e di protezione, risultati molto sensibili.

Non si può ammettere che disputare una gara internazionale in un determinato paese rappresenti, comunque, una manifestazione di opinioni politiche sul regime vigente in quel paese. Sul piano strettamente sportivo va ricordato, per altro, che il Consiglio nazionale del CONI, nella seduta del 2 dicembre scorso, ha ribadito a larghissima maggioranza (26 voti favorevoli, 2 contrari, un astenuto su 29 presenti) l'indipendenza e l'autonomia tecnico-organizzativa delle federazioni sportive nazionali, che sono integrate in un libero sistema internazionale.

Una decisione politica in senso contrario alla effettuazione dell'incontro creerebbe, in ogni caso, gravi e seri problemi sui mezzi e sui modi per dare concreta attuazione alla decisione adottata. Infatti, è noto che le federazioni sportive hanno un ordinamento giuridico particolare e poteri di autonomia in virtù dei quali le deliberazioni assunte non possono essere contestate, sul piano giuridico, se non nelle sedi competenti. D'altronde, il Governo ha poteri di vigilanza sul CONI, ma non sulle singole federazioni, per cui qualsiasi determinazione contraria a quelle autonomamente adottate dalla federazione tennis aprirebbe un serio dibattito sulla legittimità del provvedimento.

Il desiderio manifestato da diversi ambienti di esprimere una condanna delle persecuzioni politiche annullando gli impegni di coppa Davis, salvo disputarla in campo neutro, non è stato raccolto dagli organismi sportivi competenti, né dagli atleti interessati.

A questo punto, alcune forze politiche chiedono in Parlamento che sia il Governo a porre un veto all'effettuazione della gara, di cui per altro non è facile ipotizzare la forma, non trattandosi di rappresentanze ufficiali o di manifestazioni nelle quali, comunque, intervenga lo Stato italiano.

Il Governo italiano ritiene di essere stato fedele interprete del vasto moto popolare che in Italia, con il concorso delle forze politiche e sociali, si è levato per isolare nella coscienza dei cittadini e nella realtà internazionale il regime dittatoriale che ha preso il potere in un paese dalle antiche tradizioni democratiche e costituzionali.

La nostra non è stata solo una condanna formale, ma una azione attiva, unitaria e politica a favore di coloro che sono stati colpiti dalla vasta ondata repressiva che si è sviluppata in quel paese.

Quantunque non esistano normali rapporti diplomatici con il governo cileno, le strutture della ambasciata italiana, più di quelle delle ambasciate di altri paesi — certamente più di quelle dei paesi della Comunità europea — sono state e sono, tra molteplici difficoltà, un'area di protezione a favore di numerosi cittadini, anche cileni.

Riteniamo che questo atteggiamento abbia contribuito non poco a determinare la possibilità di una diretta e testimoniata condanna verso un governo militare che l'apposita commissione di indagine delle Nazioni Unite ha recentemente definito come « simbolo di odiosa repressione ».

Non c'è, quindi, un atto che possa far definire l'atteggiamento del Governo italiano in termini diversi dal passato o come « copertura » verso l'attuale regime cileno. Né vogliamo, in questa occasione, che è precisa e circostanziata, affrontare la problematica dei rapporti fra sport e democrazia nell'attuale contesto geopolitico a livello mondiale.

Nel ribadire la nostra ferma condanna per il regime di Pinochet, la nostra solidarietà va al popolo cileno, a noi legato da tanti vincoli di amicizia e di cultura, ed a quanti sono impegnati per la riconquista della libertà nel Cile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tremaglia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**TREMAGLIA.** Debbo dichiarare la nostra insoddisfazione sia per la risposta del Governo, sia per il modo con il quale esso si è comportato fino ad oggi. Il ministro aveva cominciato bene, affermando che lo sport deve rimanere distinto dalla politica; poi è diventato — me lo consenta — assai penoso, per non dire ridicolo, il sentir dare tante giustificazioni, fino ad arrivare alla conclusione secondo la quale il Governo non può entrare nel merito della vicenda.

Con l'interrogazione presentata assieme ai colleghi Servello, Valensise e Franchi, volevamo chiarire a noi stessi se si voleva o meno dare un seguito ad una stridente e paradossale logica politica. È inutile, infatti, onorevole ministro, venirci a dire ogni volta che vanno condannati Pinochet, le ditature, le torture: condanniamoli pure, da tutte le parti! Il ministro degli esteri, in una dichiarazione riportata dalla stampa, aveva giustamente detto: se ci mettiamo su questo piano le competizioni sportive inter-

nazionali non le facciamo più. Ed infatti nella nostra interrogazione avevamo opportunamente sottolineato che, secondo i rapporti internazionali dell'*Amnesty international*, sarebbero 110 i paesi con i quali non dovremmo più fare dello sport, se vogliamo, a tutti i costi, mischiarlo con la politica.

Tutto è andato bene fin quando « mamma Russia » ha detto di no. Ci si è accorti improvvisamente che con il Cile non bisognava gareggiare perché la Russia, che certamente non è protagonista di libertà con i suoi *lager* e con i suoi manicomi criminali, ha detto di no. Non dovremmo nemmeno andare, allora, nella Germania orientale, ove non solo non si fanno i processi, ma si ammazza sul muro di Berlino. Se il Governo voleva dare una giustificazione più ampia doveva continuare, parlando della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, ove è stata massacrata e uccisa ogni forma di libertà da parte della Russia sovietica. Allora non dobbiamo andare neppure a Mosca per le Olimpiadi del 1980. Eppure, nel corso delle Olimpiadi e di gare internazionali, tutti avevano gareggiato con il Cile! Ma siate seri almeno di fronte allo sport!

Debbo dire, altresì, che la reazione della sinistra è arrivata a freddo. Basterebbe ricordare, per far cadere penosamente nel ridicolo i compagni comunisti, che addirittura il sindaco di Napoli, comunista, ha parlato telefonicamente con il *leader* comunista cileno Corvalan. Ma con i torturatori e con gli assassini non si deve parlare: povero sindaco comunista di Napoli! E quando Gustavo Selva, al *GR2*, ha chiesto a Berlinguer di telefonare a Bucovsky, nella Russia sovietica, non ha ricevuto alcuna risposta. Ed allora chiudiamo questa questione che, a nostro avviso, non doveva nemmeno essere portata in Parlamento! Noi l'abbiamo sollevata solo perché il « conte rosso » Fracanzani lo aveva già fatto.

Diciamo allora che lo sport va lasciato agli sportivi e non addentriamoci — perché sarebbe pericoloso proprio per chi li propone — in discorsi che fanno troppo di strumentalizzazione e di sfruttamento politico. Tali discorsi ricadono poi pesantemente su chi li ha provocati. Auguri carissimi, piuttosto, ai nostri giocatori e a Pietrangeli, che si trovano in un paese ove già si sono verificate, da parte della comunità italiana, commosse accoglienze. E stiamo attenti anche al fatto che lo sport è un fenomeno di massa, per cui certi sentimen-

ti e certe posizioni non devono essere toccate!

Voglio infine ricordare che il 24 novembre, a Santiago, i rappresentanti di tutte le associazioni si sono recati presso la nostra ambasciata — che ancora esiste — per protestare contro il boicottaggio comunista. E a capo di questa manifestazione di protesta vi era il consultore Ferralis, che è partigiano. Non dimentichiamo queste cose, registrando solo che il partito comunista si è scatenato — altro che eurocomunismo! — su tutte le piazze appena la Russia ha detto di no, prendendo però in « contropiede » se stesso, perché gli italiani vogliono andare in Cile e vogliono, soprattutto, gareggiare per lo sport, che deve unire e non deve dividere i popoli; perché gli italiani vogliono vincere la coppa Davis. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Costamagna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COSTAMAGNA. Non so se dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto: la risposta del Governo, a questo punto, può soddisfare gli uni o gli altri; anche perché, signor Presidente, questa storia del tennis nel Cile ha posto problemi che niente hanno a che spartire con il tennis e con lo sport.

Il problema vero che è stato posto è piuttosto quello della nostra indipendenza come paese, è quello di sapere fino a che punto forze estranee possono talmente influenzare e spingere la nostra opinione pubblica, tanto da non capire più qual è e quale non è la verità politica. Il vero problema è di sapere, a questo punto, quali siano i paesi democratici nel mondo: a parere di un importante schieramento politico sarebbero quelli con i quali si possono avere almeno rapporti sportivi. Ma, signor Presidente — per quel che ricordo — negli anni scorsi quando in Spagna vi era il generale Franco, noi abbiamo avuto rapporti sportivi con quel paese. Quando in Grecia vi erano i colonnelli, abbiamo ugualmente avuto rapporti sportivi con quel paese.

Chi vi parla è torinese e deve ricordare che, nel 1948, la squadra della mia Torino, il grande Torino di Mazzola, finì a causa di un incidente aereo al ritorno da un incontro a Lisbona, in quel Portogallo ove allora imperava Salazar. Nessuno si è sognato, nel 1948 e più tardi, di proibire rapporti sportivi con paesi dominati da regi-

mi come quello di Salazar o quello di Franco o quello dei colonnelli greci. Perché il partito comunista italiano e le altre forze di sinistra non hanno chiesto, allora, al Governo ed al CONI la proibizione di gareggiare, che invece ora invocano contro il Cile di Pinochet? Questo interrogativo mi crea gravi perplessità, facendomi dubitare della spontaneità della attuale opposizione alla trasferta in Cile. Delle due, l'una: o Togliatti, allora segretario del partito comunista, era meno antifascista di Berlinguer, o Berlinguer oggi è più antifascista di Togliatti!

In quanto ai rapporti sportivi da intrattenersi con i soli paesi democratici, una tale idea ci porterebbe ben presto all'autarchia sportiva. Signor Presidente, quali sono oggi i regimi democratici? È forse democratica l'Argentina, dove vi è una dittatura militare? Lo sono forse il Brasile e il Perù? Forse è democratico l'Egitto, dove vi è un partito unico e dove gli avversari stanno in campo di concentramento, compresi i comunisti? Forse lo sono la Libia di Gheddafi e la stessa Tunisia? Oppure è democratica la Thailandia, dove recentemente gli studenti di sinistra sono stati tagliati a pezzi? Comè vede, signor Presidente, non mi pongo neppure il problema se siano democratici la Cina, la Corea, i paesi dell'emisfero orientale o la stessa Russia. Non pongo questo problema, signor Presidente, per un motivo di pudore, proprio perché so bene che, da quando è cominciata l'epoca dell'eurocomunismo, i dirigenti del partito comunista italiano non fanno altro che sottolineare come era prima la loro « via » e come ora sia diversa, come sia, cioè, impostata al rispetto della Costituzione, del pluralismo, delle libere elezioni e della libertà di stampa. Mi sembra, signor Presidente, che vi sia ben poco di democratico in quei paesi a partito unico, dove non esiste libertà di stampa, dove non esiste pluralismo.

Torniamo ora alla questione del Cile. Convegno con chi ha dichiarato che per impedire la partita di tennis tanto varrebbe rompere le relazioni diplomatiche e togliere la nostra ambasciata in Cile. A questo punto dovremmo arrivare, trascurando gli interessi di centinaia di migliaia di lavoratori italiani che sono in Cile! Dovremmo fare questo gesto di puro carattere demagogico, lasciando allo sbaraglio questi lavoratori che sperano sempre di veder tutelati i loro interessi da parte dell'Italia!

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

Concludo, signor Presidente, dicendo che il principio della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati dovrebbe farci considerare i rapporti sportivi sempre su un piano generale, prescindendo dai regimi politici al potere nei diversi paesi.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Balzamo, cofirmatario dell'interrogazione Manca, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**BALZAMO.** Il gruppo parlamentare del partito socialista italiano esprime la propria insoddisfazione per le dichiarazioni del Governo che giudica gravi ed ipocrite.

C'è un motivo di imbarazzo nel fatto che della trasferta cilena della squadra italiana di coppa Davis si sia dovuto occupare il Parlamento. Questo non perché, come ha scritto un importante giornale di informazione, altre e di più vasta importanza siano le questioni di cui devono occuparsi, specialmente di questi tempi, i partiti politici, il Governo ed il Parlamento, ma per una ragione diversa che consiste nel vedere delusa la fiducia che esistesse, nel Governo e nelle « sfere » sportive, quel grado di sensibilità democratica, ampiamente diffuso nel paese per cui il rifiuto all'incontro di Santiago nascesse spontaneamente, come un fatto naturale, come una legittima ripugnanza a qualsiasi forma di contatto con un governo che infligge quotidianamente al popolo cileno sofferenze e lutti, che con la violenza e con il terrore si è costituito e si mantiene al potere. Ma gli organismi sportivi hanno le loro regole, e se queste regole sono lontane dal comune sentimento della democrazia, se ne deve far colpa ad una politica che, anche in questo campo, come le dichiarazioni del Governo oggi confermano, fomenta il qualunquismo o l'ipocrisia della neutralità dello sport e della sua estraneità alla politica. Se gli organismi sportivi hanno le loro regole e non trovano in sé la capacità di derogarne, come in questo caso sarebbe stato doveroso, si deve pur dire che vi sono momenti e situazioni in cui l'associazionismo ed i suoi istituti, e la stessa vita culturale — lo sport è o dovrebbe essere anch'esso un fatto culturale — debbono sottostare ad altre regole: morali prima ancora che politiche.

Esiste poi una specificità della questione cilena che la distingue da qualsiasi altra. È proprio in Cile che è stato inaugurato l'odioso sistema di utilizzare gli stadi sportivi come campi di concentra-

mento e luoghi di tortura di prigionieri politici, fra i quali, in prevalenza, giovani e giovanissimi. Non potremo, quindi, essere noi a riabilitare quello stadio insanguinato né ad avallare, proprio attraverso lo sport, un regime che ha sterminato migliaia di giovani.

Un altro elemento paradossale che emerge da questa vicenda è che a politicizzare lo sport è proprio Pinochet che vuole che lo svolgimento dell'incontro di tennis costituisca un punto a suo favore.

L'altro aspetto della specificità del caso Cile è costituito dal fatto che il regime fascista colpisce, non soltanto in patria ma anche fuori dei confini cileni, gli esuli democratici di quel paese, perseguitati dalla polizia segreta negli Stati Uniti, in Argentina ed anche qui in Italia dove gli sgherri di Pinochet hanno colpito Bernardo Leighton.

È stato ricordato da alcuni giornali che i paesi democratici parteciparono alle Olimpiadi di Berlino del 1936 dove un atleta negro, con un suo prestigioso successo, fece illividire di rabbia Hitler. Ma la storia qualcosa deve pure insegnare, e quel particolare episodio si inserisce nella politica di acquiescenza e di debolezza delle democrazie verso il nazismo, e non è quindi certo un episodio che possa far testo; o semmai può far testo, ma nel senso opposto.

Si può star sicuri che il generale Pinochet non schiumerebbe di rabbia come Hitler se i tennisti cileni fossero sconfitti dai tennisti di un paese democratico: già molto sarebbe per lui vedere che le barriere politiche e morali avverse al suo regime si incrinano o cominciano a cedere, e vedere anche la bandiera italiana sventolare nello stadio di Santiago.

Uno scrittore argentino, Borges, tanto grande come artista quanto inqualificabile come uomo, ha accettato di recente insegne onorifiche del generale Pinochet. Non se ne è vergognato, anzi ha fatto l'elogio del regime cileno, dove regna l'ordine, dove i marxisti sono fuori legge, dove i sindacati non esistono, dove non si sciopera ma si lavora. Sono gli elogi che si facevano al fascismo italiano. Per Borges, e per chi la pensa come lui, l'importante è che il Cile sia governabile. In che modo, tutti lo sappiamo. La sola lagnanza di Borges è che vi sono troppe uccisioni e poche esecuzioni capitali in piena regola. Degli assassini è difficile tessere le lodi,

mentre l'elogio del boia è un testo classico della letteratura politica reazionaria. Più esecuzioni capitali darebbero meglio il senso della morte come strumento di governo. E la morte nel Cile governa: con i processi delle corti marziali, con l'assassinio dei democratici, con le torture infami della più spietata polizia politica del nostro tempo, la DINA, organizzata e operante secondo i metodi della *Gestapo*. La barbarie è cominciata appena tre anni fa, il giorno in cui il legittimo presidente democratico Salvador Allende preferì la morte piuttosto che venir a patti con loro. Non chiediamo un sacrificio di pari eroismo, ma il rispetto per coloro che sono morti, per quelli che soffrono nelle galere e nei campi di concentramento, per coloro i quali subiscono lo strazio di torture bestiali e per quelli che moriranno per mano della dittatura sino al giorno in cui la democrazia non sarà tornata nel Cile.

Chiediamo di non fare nulla che, dando fiato al fosco regime di Pinochet, possa allontanare, anche di un'ora soltanto, quel giorno. Chiediamo il rispetto di quelli che si battono perché quel giorno arrivi, per essi o per i loro figli. Chiediamo il rispetto di noi stessi che da varie posizioni politiche, con diverse considerazioni e riflessioni, abbiamo sentito come un nostro lutto la tragedia e l'orrore di quel settembre del 1973. Perché i democratici italiani sentirono la tragedia del Cile come una propria tragedia? Perché vedemmo chiaramente che nel Cile, mentre le dittature fasciste europee si avviavano al declino o alla crisi, tornava il fascismo nella sua forma più abietta e feroce, quella del nazismo.

Il governo che si è macchiato di questi misfatti è quello a cui si dovrebbe recare lo sportivo omaggio della gara di tennis, perché, si dice, lo sport è al di sopra della politica, non guarda al tipo di regime del paese in cui si svolgono le competizioni, esalta l'uomo nel suo spirito agonistico e nel suo desiderio di affermazione leale. L'Italia ospita il maggior numero di esiliati cileni, e ciò va a suo onore; vorremmo sentire che cosa pensano questi sventurati di questa concezione mitica e falsa dello sport riferita alla situazione del loro paese, riferita alle loro esperienze e a quelle di quanti, meno fortunati, non sono scampati alla caccia degli aguzzini. Sentiamo da questi esuli se, di fronte al fascino di una gara sportiva, potrebbero per

un istante dimenticare ciò che hanno visto, ciò che hanno vissuto, ciò che sanno della realtà del Cile.

È stata giusta e sacrosanta la protesta, la mobilitazione, giusti sono stati gli interventi dei partiti politici, delle organizzazioni democratiche, di associazioni di vario genere, anche sportive, contro la trasferta dei tennisti italiani in Cile. Non è stata un'agitazione insulsa per una questione di poco conto.

Del resto, non bisogna dimenticare che, quando la squadra italiana non era ancora sicura di qualificarsi per la finale della coppa Davis, anche negli ambienti sportivi ci si chiedeva se, ove fosse stata vinta la partita con l'Australia, si sarebbe disputato l'incontro di Santiago. Anche tra quelli che sin dall'inizio di questa vicenda erano favorevoli, ci si chiese se la squadra italiana si sarebbe recata in Cile. Infatti, malgrado il desiderio di conquistare la coppa, si capiva, bene o male, che il Cile di Pinochet non è decentemente frequentabile neppure per ragioni neutre come pretendono di essere quelle dello sport, secondo una concezione sbagliata, e neppure per dare all'Italia, per la prima volta nella storia del tennis, il trofeo della vittoria finale. Si capiva, bene o male, che il Cile non è uno dei tanti paesi che non hanno la nostra stessa concezione della libertà e della democrazia. E forse sarebbe stato opportuno agire con maggiore prontezza, far capire che nel Cile esiste un regime fascista e nazista che non si sente tanto sicuro di sé dal momento che ha bisogno di qualsiasi accreditamento internazionale per tentare di apparire diverso da quello che è.

L'infamia non vuole riconoscimenti come quelli di Borges, vuole acquiescenza, vuole tolleranza, o anche solo implicita comprensione. L'infamia sembra accontentarsi di poco: cosa è una partita di tennis, dopo tutto? Noi diciamo che non è poco. È molto per la giunta, che ha bisogno di un gesto che la gratifichi di una rottura del suo isolamento morale. È molto per chi quel gesto dovrebbe compiere.

È merito della sensibilità democratica esistente nel nostro paese avere impedito che, come forse qualcuno desiderava, la questione venisse accantonata o ridotta ad ordinaria amministrazione, relegata negli obblighi della diplomazia sportiva.

Non è stato così. Non poteva essere così. Ciò dimostra che non c'è lassismo nel no-

stro paese, che il sentimento democratico è vivo, che le sorti dei popoli che combattono per la libertà sono sentite come le sorti del nostro popolo, con una vigorosa coscienza internazionalista democratica e con solidarietà umana e politica.

Un anno fa l'Italia fu sconvolta dalle esecuzioni capitali del regime franchista; oggi segue con speranza le prospettive, probabilmente ancora lunghe e difficili, dell'evoluzione democratica della Spagna. Noi non vogliamo che anche per il Cile si attendano 40 anni prima che rinasca la democrazia.

La stessa intensa partecipazione c'è stata per le vicende della Grecia. Si rinnova, in questo modo, la tradizione più nobile dell'Italia risorgimentale, dell'Italia antifascista, che tra le due guerre vide i suoi figli migliori combattere in Spagna, dell'Italia della Resistenza, che legò la lotta per il proprio riscatto a quella di altri popoli e di altre nazioni.

**PRESIDENTE.** Onorevole Balzamo, la invito a concludere perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

**BALZAMO.** Concludo, signor Presidente.

Tre anni fa l'Italia inorridì dinanzi al misfatto dei generali cileni, e fu accanto ad Allende, ad Altamirano, a Corvalan, a tutti i perseguitati. Il popolo italiano ha già fatto la sua scelta, nonostante le decisioni del Governo: resta dalla parte dei perseguitati, dei combattenti per la libertà, in ogni parte del mondo (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Romualdi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**ROMUALDI.** Sono lieto di constatare — indipendentemente dalla motivazione che è stata data e dal tentativo di salvare una posizione politica che non aveva alcun bisogno di essere difesa, almeno in questo momento — che il Governo abbia ritenuto di non poter impedire ai tennisti italiani di giocare le ultime partite della coppa Davis in Cile. Sono anche lieto che finalmente si sia dimostrato, una volta tanto, che viviamo sul serio in un paese che ha un certo rispetto o una certa accettabile concezione della democrazia. Quest'ultima è diventata una strana cosa, visto e considerato che a darci lezioni di democrazia (sono dispostissimo ad accettarne da tutti,

per l'amor di Dio!) sono addirittura i comunisti e coloro i quali difendono regimi che, almeno dal punto di vista della interpretazione normale, comune, storica della democrazia, democratici non sono. Praticamente, questo è quanto ha offeso, in queste settimane, in questi mesi — in attesa delle decisioni — lo spirito della pubblica opinione italiana. Infatti, tutto può essere ammesso, e io mi rendo conto che i comunisti, davanti ad una presa di posizione — come ha rilevato l'amico Tremaglia — della Russia sovietica, abbiano questa volta inscenato tutto quel che hanno inscenato, per tentare di drammatizzare la nostra partecipazione alla finale della coppa Davis in Cile. Ma quello che non è assolutamente ammissibile è che si possa giustificare tutto questo dietro una interpretazione stranissima della democrazia e che i comunisti e coloro i quali — ripeto — difendono regimi che, in realtà, democratici non sono (almeno nella normale accezione del termine), vogliano dare al popolo italiano una lezione di democrazia.

Non voglio assolutamente « imbarcarmi » qui in una disquisizione circa il regime di Pinochet, che in questo momento ho sentito, ancora una volta, definire fascista. In realtà, la sola cosa che questo regime non ha, è il carattere di un regime fascista: il regime di Pinochet può essere tutto meno che fascista, perché il fascismo è tutto meno che un regime di carattere militare. Non lo è mai stato, non ha mai voluto esserlo, non lo sarebbe stato mai. I militari sono sempre intervenuti contro il fascismo, che è un'altra cosa...

**PAJETTA.** Tanto è vero che ha perso la guerra.

**ROMUALDI.** Onorevole Pajetta, ella la storia la conosce bene e sa perfettamente bene che, se ella dovesse definire sul serio il regime di Pinochet, non lo potrebbe definire un regime fascista. Ella deve falsamente dire che il regime di Pinochet è un regime fascista semplicemente perché vuole distinguere il regime di Pinochet da regimi dittatoriali di parte sua.

**PAJETTA.** Le devo dire che voi non siete stati dei militari.

**ROMUALDI.** No, assolutamente mai il fascismo può essere confuso con un regime di carattere militare, con una dittatura mi-

litare. Poi le interpretazioni di comodo sono un'altra cosa, ma la sostanza è quella che è, onorevole Pajetta, e lei lo sa meglio di me. E per quale ragione il partito comunista ha preso questo atteggiamento, questa volta? Perché deve dimostrare all'opinione pubblica che vi è l'assoluta impossibilità di confrontare le dittature del tipo di quella di Pinochet con le dittature di tipo ungherese, di tipo tedesco orientale o di tipo russo. Questa è la sola verità, perché, se fosse altrimenti, certamente credo che non inorridireste davanti ai delitti di Pinochet e di fronte a queste manifestazioni di terrore che — come ha ricordato l'amico Tremaglia — consentono che il sindaco di Napoli telefoni a Corvalan, che è vivo: forse a voi piacerebbe che fosse morto, ma è vivo ed è in condizione di testimoniare... (*Proteste a sinistra e all'estrema sinistra*).

*Una voce all'estrema sinistra.* Provocatore, carceriere!

ROMUALDI. Ha proposto uno scambio: perché non lo fate? Potreste tranquillamente fare lo scambio e allora vedreste che Pinochet forse è meno dittatore, forse è meno feroce dei dittatori ferocissimi della Russia sovietica e di tutti i paesi dell'Europa orientale (*Proteste a sinistra e all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*).

PAJETTA. Avevamo bisogno che fosse morto Mussolini e lo abbiamo impiccato!

ROMUALDI. Comunque, al di là di ogni altra considerazione, sono lietissimo che lo sport sia stato tenuto fuori della politica. D'altra parte, sarebbe stato veramente singolare che noi non fossimo andati a giocare in Cile, quando in Cile esiste una nostra ambasciata. Perché è vero, onorevole ministro Antoniozzi, che c'è stata la finzione di ritirare l'ambasciatore, ma vi è un incaricato d'affari che ha le stesse mansioni dell'ambasciatore, che svolge le stesse attività, che rappresenta nella stessa maniera ufficiale il nostro Governo; così come il Cile ha un graditissimo incaricato d'affari che garantisce gli interessi di quel paese in Italia. Ecco quindi la ragione per la quale era ed è ridicola la posizione presa dal partito comunista e, indipendentemente dalle motivazioni politiche addotte, sono lieto che finalmente si sia usciti da questo ridicolo incubo per cui addirittura la partita

di tennis era diventata un grande dramma politico (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cardia, cofirmatario dell'interrogazione Pajetta, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CARDIA. La risposta del Governo, se — come è naturale — non ci soddisfa, nemmeno ci sorprende o ci giunge inattesa. Essa era implicita, del resto, nel silenzio imbarazzato di una parte del Governo e della democrazia cristiana, sia nelle anticipazioni imprudenti, credo, di alcuni rappresentanti del Governo e della democrazia cristiana; era altresì implicita nel tentativo di altri rappresentanti del Governo, e in particolare del ministro degli esteri, di porre il paese di fronte ad un fatto compiuto, quando cioè — come poi è avvenuto — gli atleti italiani si fossero trovati a Santiago e avessero addirittura cominciato a partecipare alle attività preliminari. Non credo nemmeno che oggi l'opinione democratica italiana provi sorpresa; semmai un senso di umiliazione e di sdegno per l'offesa che viene fatta al sentimento democratico e civile degli sportivi italiani prima di tutto, della gioventù e dell'intero popolo italiano poi.

Noi respingiamo entrambe le motivazioni addotte per giustificare la presenza dell'Italia a Santiago. Onorevole ministro, non è il consiglio direttivo della Federtennis, non è il consiglio del CONI che ha deciso di andare a Santiago; anzi gli organi dirigenti, sia della federazione, sia del CONI, hanno fin dal principio chiesto indicazioni e suggerimenti al Governo, dato che si trattava di una scelta non tecnica, ma politica ed insieme ideale e culturale.

L'altra motivazione è che, se si andasse oggi a Santiago, si dovrebbe non andare domani, poniamo, a Berlino est o alle Olimpiadi di Mosca. È penoso — me lo consentano — dover constatare l'esistenza di una così profonda incapacità di cogliere l'eccezionalità, la gravità, l'odiosa peculiarità del caso cileno, evidenziata anche dal fatto che con quel paese le relazioni diplomatiche dell'Italia si sono assai attenuate.

Qui non si tratta, onorevoli colleghi, di limiti, anche pesanti, allo sviluppo della democrazia o delle libertà politiche e civili, né di illegalità, di deviazioni seppur vaste e perfino criminose, o di arbitrarietà: poche società, anche tra quelle rivoluzionarie del passato e del presente, ne sono esenti. Se la Repubblica democratica tedesca, che ha

così coraggiosamente reciso le radici del fascismo, tuttavia consente casi come quello di Biermann, la Repubblica federale tedesca rileva dal suo canto, nelle norme discriminatorie del *Berufsverbot*, i limiti gravi della sua vita democratica. Né l'uno né l'altro comportamento possono costituire un esempio per il nostro paese, impegnati come siamo ad aprirci una strada verso una società di tipo nuovo, di ampia partecipazione popolare, di libertà solidamente fondate nella vita economica, politica e culturale della nazione. E tuttavia, proprio per questo, dobbiamo saper cogliere in tanta diversità quel che di storicamente progressivo accomuna le due società tedesche ed entrambe le divide dal regime nefando di Pinochet nel Cile.

Questa capacità di distinzione ha indotto il popolo romano, per tradizione portato a sentimenti di umanità e di perdono, ad opporsi alla liberazione di Kappler, per l'oggettivo legame che esso acutamente individuava tra tale liberazione e gli oscuri fermenti neonazisti che serpeggiano in Europa. È questa intelligenza più profonda delle cose che oggi spinge il popolo italiano a chiedere che in nessun momento, neanche nell'occasione di una competizione sportiva — che per altro domanderebbe un'atmosfera di serenità, di umano e cordiale incontro — si abbassi la guardia della lotta internazionale contro il fascismo cileno, si attenui lo sforzo di denuncia e di mobilitazione delle forze democratiche in Italia e nel mondo.

No, onorevole ministro, nella Santiago di Pinochet, da cui continuano a pervenire immagini di tortura e di abbiezione fascista, nessuna civile riunione internazionale!

Questo è stato, del resto, chiesto a livello internazionale: nessuna seria competizione sportiva può svolgersi e, se si svolge, l'Italia non dovrebbe parteciparvi. Lo sport non è — come voi forse credete, colleghi della destra — puro sforzo muscolare e nervoso, ma tensione ideale, ricerca di armonie fisica e morale, conquista di più alti livelli culturali ed umani.

Il Governo non ha avuto la capacità di raccogliere un sentimento così largo, così profondo e così unitario. Esso si assume perciò una ben grave responsabilità: segno, anche questo, della sua intrinseca contraddittorietà, della sua intrinseca inadeguatezza ai compiti straordinari del momento. L'Italia della Resistenza, l'Italia antifascista e democratica non va oggi a Santiago. Essa chiama i governi, i popoli e gli sportivi di tutto il mondo a intensificare la

lotta per isolare il regime di Pinochet e per creare le condizioni internazionali della sua sicura sconfitta, per determinare le condizioni di una rapida vittoria del popolo cileno (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Luciana Castellina, cofirmataria dell'interrogazione Gorla, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

CASTELLINA LUCIANA. Devo dire, signor Presidente, prima di cominciare, che trovo intollerabile, inaccettabile dover discutere di questo argomento in quest'aula con i fascisti che siedono in quei banchi (*Proteste a destra*). E lo dico ancora una volta perché voglio sottolineare a tutti i democratici che siedono in questo Parlamento (*Interruzione del deputato Tremaglia*) la necessità, per la dignità del Parlamento stesso, di giungere allo scioglimento del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

ROMUALDI. Ecco un'altra lezione di democrazia!

CASTELLINA LUCIANA. Cosa vuole che le dica, onorevole Antoniozzi, ministro del turismo e dello spettacolo e anche dello sport? Cosa vuole che aggiunga sul significato della decisione che ha preso il Governo di cui ella fa parte, dopo che questo significato è stato così ben sottolineato dal rappresentante stesso di Pinochet in quest'aula, dal rappresentante del Movimento sociale italiano-destra nazionale?

ROMUALDI. Fosse vero!

CASTELLINA LUCIANA. Lei, onorevole ministro Antoniozzi, ha detto che in un paese così differenziato (sono sue parole) come l'Italia non si poteva decidere diversamente. Non so se ho capito bene cosa abbia voluto dire con queste parole; ma se ha voluto dire — come mi pare ovvio — che è legittimo essere fascisti (ponendo così sullo stesso piano fascisti e antifascisti), ritengo che la sua sia veramente una dichiarazione grave, che segna in modo inequivocabile questo Governo.

Non mi soffermo neppure a discutere in questa sede delle qualità politiche e morali delle sue dichiarazioni, e in particolare di quella secondo cui lo sport e l'organizzazione statale che ad esso presiede (a fini educativi, immagino, e non di « cassetta »)

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

sarebbero neutrali rispetto al fascismo o all'antifascismo. Dietro le sue parole c'è una concezione della società che non può non essere rifiutata da qualsiasi democratico. Ed infatti è stata accettata in pieno soltanto dal Movimento sociale.

Ma c'è di più. La vostra decisione — non può sfuggirle, signor ministro — è una vittoria di Pinochet, che segna un passo indietro rispetto alla scelta fatta dall'Italia di non riallacciare normali rapporti diplomatici con il Cile. Una vittoria di Pinochet che costerà altro sangue, altro carcere, altra miseria al popolo cileno: sangue, carcere, miseria di cui da oggi il Governo Andreotti diventa in qualche modo (e non importa quanto) responsabile.

Perché vede, onorevole Antoniozzi, l'Italia è piena di comitati di solidarietà con il Cile antifascista, comitati ai quali spesso partecipano anche uomini che pure sostengono il suo Governo. Ma quante volte in questi comitati ci si è sentiti paralizzati dall'impotenza, dalla difficoltà di tradurre la solidarietà in atti utili, concreti! Ebbene, questa trasferta a Santiago era un'occasione per tradurre in atti concreti questa solidarietà, ma è stata lasciata cadere. Non solo: lasciandola cadere, si è commesso un atto impositivo, si è data una mano al torturatore Pinochet e si è segnato — lo ripeto —, marcato questo Governo.

Di fronte a questo, io sento il dovere di leggere in quest'aula la lettera che è stata inviata all'onorevole Evangelisti (che si credeva avrebbe risposto a nome del Governo) dal Comitato per il boicottaggio della partita Italia-Cile, da coloro che in questo momento manifestano nella piazza antistante la Camera in rappresentanza delle decine di migliaia di giovani e di antifascisti che nei giorni scorsi hanno chiesto che il Governo intervenisse, e non certo nel modo in cui è intervenuto.

« Signor onorevole Evangelisti » — dice la lettera — « in queste ore il suo Governo si appresta ad assumere una posizione ufficiale in merito alla tanto discussa opportunità che la squadra di tennis italiana si incontri per la finale della coppa Davis con la squadra del Cile a Santiago.

« Riteniamo sia importante che il Governo dell'onorevole Andreotti, che lei, per questa occasione, rappresenta, finalmente si esprima. E, se lo fa, significa che comunque ritiene essere questa non solo una decisione che compete agli organi sportivi, ma che riguarda anche gli organi politici.

Quella che sarà la sua decisione, a noi è difficile prevedere, e l'attendiamo con profonda preoccupazione. Se il suo Governo recepirà la volontà espressa dalla maggioranza dell'opinione pubblica, che — ci preme sottolineare — non ha investito solo i settori più politicizzati, ma anche cittadini che di questi settori non fanno parte, la decisione è una: la squadra italiana non deve giocare con i fascisti cileni.

« Se invece il Governo, per altri motivi di carattere politico-commerciale (o altre motivazioni), opererà a che la nostra *équipe* giochi a Santiago, metterà in luce il profondo distacco, già per altro verificato, che il suo Governo ha con la realtà italiana. E lo abbiamo già visto per la sconcertante questione della scarcerazione del colonnello Kappler, artefice dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Non ci dilungheremo sulla questione della neutralità dello sport; nè sulla realtà che oggi vive il popolo cileno. Ugualmente inutile sarebbe sottolineare la evidente strumentalizzazione politica da parte di Pinochet, l'esplicito appoggio alla sua giunta sanguinaria che lo svolgimento della partita coi fascisti cileni favorirebbe.

« Facciamo quindi nostre tutte le giuste motivazioni che da ogni parte sono giunte in questi giorni per scongiurare un evento, non solo sportivo ma politico, che, se dovesse aver luogo, non farebbe che accelerare il corrompimento della fisionomia del paese di fronte alle responsabilità che oggi gravano su di noi ».

Questa è la lettera, signor ministro, che, forte di centinaia e centinaia di manifestazioni, era stata inviata al Governo. Con la sua risposta, ella non ha fatto che segnalare ancora una volta al paese quale abisso esista tra questo Governo e la coscienza democratica del popolo italiano. (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Manfredo Manfredi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**MANFREDI MANFREDO.** Desidero esprimere la mia piena soddisfazione per la risposta del Governo. L'atteggiamento assunto ritengo possa far considerare superati i motivi di preoccupazione che ci avevano sollecitato alla presentazione della interrogazione, a cui testé è stata data risposta. L'atteggiamento assunto dal Governo italiano, dopo le decisioni adottate da

gli organi sportivi, chiude una polemica che indubbiamente rischiava di gettare una ombra sull'internazionalità dello sport e creare un delicato precedente.

Il caso dell'Ungheria, citato dal ministro Antoniozzi, è esemplare ma non è il solo. Noi abbiamo voluto con l'odierna decisione evitare una costante polemica discriminante in occasione delle diverse competizioni sportive, in ciò restando fedeli non solo ad un metodo e ad una prassi che ci lega al nostro modo di essere liberi, ma collegando il nostro atteggiamento a quello seguito da tutti i paesi, ivi compresi i paesi comunisti, alcuni dei quali si sono affrettati a riconoscere il cinico regime di Pinochet. Tra l'invio di una squadra di tennis ed il riconoscimento di un regime totalitario c'è un incolmabile abisso sotto il profilo non solo politico, ma anche morale.

Resta la nostra condanna al regime di Pinochet e resta la nostra volontà di protesta contro i suoi sistemi e le sue persecuzioni. Ma rimane intatto il valore della decisione del Governo, che ha dimostrato di conoscere il senso dei suoi doveri, doveri che il Governo ha assolto in modo encomiabile assistendo gli esuli cileni, aiutandoli e salvandoli. Uno di essi, l'ex ministro cileno all'ONU, professor Castillo, ha recentemente interpretato il pensiero dei suoi concittadini su questa questione, chiedendo all'Italia di non fermare la squadra di tennis, proprio per non dare a Pinochet l'alibi di una congiura ai danni del popolo cileno stesso.

E non a caso, rispondendo a chi ha citato la nostra corresponsabilità, io sottolineo come da oltre un anno la nostra ambasciata in Cile ospita un generale responsabile dei servizi segreti; non a caso il nostro paese ha ospitato centinaia e centinaia di esuli e addirittura esponenti del MIR che sono stati cacciati da altri paesi europei.

Credo, per altro, che sia questa l'occasione più propizia per sottolineare come lo sport, una delle più genuine e delle più emblematiche espressioni della personalità umana, costituisca una significativa testimonianza di libertà.

E in questo senso che interpretiamo la fiduciosa attesa espressa dal responsabile sportivo della nostra squadra di coppa Davis, ma più ancora l'entusiastica accoglienza riservata alla nostra delegazione dalla comunità italiana di Santiago. Ciò

che in questo momento assume grande valore non è tanto l'attesa del risultato sportivo, ma la nostra speranza che, con questa nostra presenza in Cile, il popolo italiano sappia trasfondere nel nobile popolo cileno l'ansia ed il significato del messaggio di libertà che noi portiamo attraverso i nostri atleti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Costa, cofirmatario dell'interrogazione Bozzi, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**COSTA.** Il gruppo liberale si dichiara soddisfatto della risposta del ministro.

Condividiamo la condanna politica del regime cileno, così come di tutti i regimi totalitari, ma pensiamo che, tutto sommato, l'atteggiamento del Governo in merito alla competizione sportiva di Santiago sia stato corretto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giuliani, cofirmatario dell'interrogazione Fracanzani, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**GIULIARI.** Solo poche parole, anche a nome degli altri firmatari dell'interrogazione, per dichiarare l'insoddisfazione per la risposta del Governo.

Ritenevamo importante che il nostro Governo manifestasse anche in questa occasione la solidarietà italiana al popolo oppresso del Cile. Sarebbe stato un segno modesto forse, ma coerente con l'atteggiamento assunto dai precedenti Governi, di non riconoscimento della giunta golpista di Pinochet.

Qualcuno, certo, riterrà opportuno che il governo di un paese scosso da una grave crisi economica e sociale, quale il nostro, si preoccupi dei propri fatti interni e trascuri quanto può avvenire in Cile, in un campo che forse non è di sua specifica competenza. Qualche altro, accecato dal tifo sportivo, sospirerà di sollievo per non aver visto sfumare la grande occasione per il tennis azzurro.

A parte costoro, qualunque i primi, tifosi forse fanatici i secondi, io credo che il rifiuto di andare a Santiago sarebbe stato apprezzato da larghissima parte del nostro popolo, sempre preoccupato per la sorte del Cile, che soffre assieme a quei valorosi che subiscono le peggiori torture e violenze, e pieno di sdegno per quei disgraziati che, posta la violenza a proprio mezzo e proprio fine, opprimono, perseguitano e uccidono.

Certamente alcuni, in buona fede, stentano a comprendere la necessità di evitare questo incontro; non capiscono come lo sport possa avere implicazioni politiche; temono che si voglia attraverso queste azioni strumentalizzare eventi per loro natura apolitici. Vorrei dire a costoro che non il popolo italiano, non noi certamente, diamo valore politico all'incontro; certo non noi riteniamo l'autorizzazione a giocare un implicito riconoscimento dello stato di fatto! Ci vorrebbe altro!

Ma siamo certi che in un paese dove l'informazione è schiava di un regime oppressore e perverso, l'incontro di tennis non finirà per essere l'occasione per aprire un varco nella cortina di isolamento che continua oggi, per fortuna, a circondare la giunta militare al potere? E non ci sarà allora per quel popolo tribolato, ma combattente, la constatazione che parte della nostra solidarietà è venuta meno? Non possiamo accettare questa decisione del Governo, perché non la giudichiamo tanto nel contesto politico italiano, quanto in quello cileno.

Alla luce dell'attuale situazione cilena, si comprende per quale motivo si giustificherebbe un atteggiamento di rottura anche sportiva con il Cile, mentre permangono rapporti sportivi con altri paesi pure a regime dittatoriale, dove la libertà è cosa sconosciuta, e nei confronti dei quali per altro abbiamo rapporti diplomatici.

Questo incontro ci ha dato l'occasione per rallegrarci di quella libertà e democrazia conquistata dal nostro popolo a costo di tanto sangue e che è nostro dovere continuamente difendere e per meditare sulle sofferenze di quei molti popoli che ancora desiderano la libertà, la pace, la giustizia. Per questo nostro immenso privilegio di essere liberi, per solidarietà con coloro che non lo hanno, pensavamo che gli sportivi italiani potessero privarsi di qualche ora di spettacolo e i nostri campioni dell'«insalatiera» d'argento, che è simbolo di un primato, e che sarebbe un premio ed un riconoscimento per lo sciagurato regime del boia Pinochet e dei suoi disgraziati seguaci, autori delle peggiori nefandezze e sostenitori del più criminale regime del nostro pianeta. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento di interrogazioni urgenti sulla trasferta in Cile della squadra italiana di tennis.

**Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 (440).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975.

Informo la Camera che su questo disegno di legge sono state presentate cinque questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità, rispettivamente da parte degli onorevoli Roberti, Tremaglia, Pazzaglia, Franchi e Almirante; a nome del gruppo del MSI-destra nazionale. A norma del quarto comma dell'articolo 40 del Regolamento, avrà luogo su queste pregiudiziali un'unica discussione, nella quale potrà prendere la parola soltanto un deputato per gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione su queste pregiudiziali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Roberti per l'illustrazione della sua pregiudiziale.

**ROBERTI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro degli esteri, cercherò nella breve illustrazione di questa eccezione di incostituzionalità di prescindere dai motivi di ordine morale, di ordine storico, di ordine politico, che pur premono alla nostra mente ed al nostro cuore quando si affronta la discussione di un tale argomento, che riguarda la mutilazione di una parte del territorio nazionale e la condanna alla perdita della cittadinanza italiana di una delle parti più generose della nostra gente, di quella parte che per secoli ha pagato con inenarrabili sacrifici la propria aspirazione a diventare italiana. Cercherò di prescindere da questi argomenti — che pure a volte fanno addirittura nodo alla gola quando si affronta questo problema, almeno per gli italiani della nostra generazione che questa passione hanno vis-

## VII. LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

suto con intensità e con sofferenze indicibili — perché vorrei mantenere l'indagine giuridica sui motivi di illegittimità costituzionale di questo disegno di legge nella maggiore freddezza, nel maggiore distacco dalle spinte di ordine passionale.

Noi riteniamo, onorevole ministro, che il disegno di legge per la ratifica del trattato di Osimo presenti delle gravi violazioni di ordine costituzionale, che attengono agli stessi principi essenziali della nostra Carta fondamentale, a quelle norme, cioè, che rappresentano i pilastri basilari del nostro Stato e del nostro ordinamento giuridico.

Attraverso il trattato di Osimo, infatti, ed attraverso gli accordi che lo seguono e lo scambio di lettere tra i ministri degli esteri dei due paesi, si è venuto sostanzialmente a ledere quello che è il fondamentale patto sociale che lega i cittadini allo Stato, e cioè la condizione di cittadinanza degli italiani della zona B. Mi riferisco allo *status civitatis*, in sostanza, inteso non nello stretto significato giuridico che la giurisprudenza ha dato a questo istituto — a cominciare dallo Jellinek — come diritto, cioè, del cittadino di ottenere dallo Stato determinate prestazioni come atti dovuti alla sua qualità di cittadino, ma inteso viceversa come patto che lega l'individuo allo Stato.

La cittadinanza rappresenta infatti il vincolo di appartenenza dell'individuo allo Stato, costituisce il più importante stato giuridico subiettivo dell'individuo, ed investe l'intera sfera giuridica di tutte le attività e di tutti i rapporti, sia pubblici, sia privati. Noi riteniamo che questa condizione di cittadino venga ad essere lesa dal trattato di Osimo, e che questo costituisca una violazione aperta e precisa, oltre che dell'articolo 3 della Costituzione, anche di un'altra serie di norme in cui si concreta praticamente e si articola lo stato di cittadinanza. Mi riferisco, a titolo esemplificativo, agli articoli 4, 13, 14, 15, 25, 29, 30 e 42 della nostra Carta costituzionale.

E valga il vero. L'articolo 4 della Costituzione riconosce ai cittadini il diritto-dovere di svolgere un'attività di lavoro, « secondo le proprie possibilità e la propria scelta ». Il trattato di Osimo, all'articolo 3, dispone che i cittadini italiani per restar tali debbano abbandonare la residenza nella zona B. A prescindere dalla considerazione che in nessun'altra situazione la nostra legislazione prevede che i re-

sidenti in uno Stato estero perdano la cittadinanza per il solo fatto di essere residenti nello Stato estero (mentre questo viene appunto disposto dal trattato in esame), si tratta di una misura che viene a privare quei lavoratori italiani della possibilità di esercitare il diritto di « scelta » della propria attività lavorativa, ponendoli quindi in una condizione di grave discriminazione ed inferiorità e ledendo un preciso diritto loro garantito dall'articolo 4 della nostra Carta costituzionale.

L'articolo 25 della Costituzione italiana prevede poi che nessun cittadino possa essere distolto dal proprio giudice naturale. I cittadini italiani che si trovano nella zona B e che per qualunque ragione si trovino in contingenza di giudizio, vengono ad essere distolti dal loro giudice naturale. Non è possibile per loro, riguardo ai processi in corso, fare riferimento allo *ius loci*; non possono veder proseguire i propri giudizi dinanzi al giudice naturale, pre-costituito (così dice il dettato costituzionale), ma dovranno accettare altro giudice, che non è più il loro giudice naturale. Anche questo è un altro motivo di grave disuguaglianza, di grave inferiorità per i cittadini italiani della zona B rispetto ai cittadini delle altre parti d'Italia.

Ancora: gli articoli 29 e 30 della Costituzione stabiliscono il principio che la famiglia è società naturale e l'obbligo dei coniugi all'assistenza, all'educazione e all'istruzione della prole. L'articolo 3 del trattato di Osimo, viceversa, prevede che i singoli componenti della famiglia possano avere opinioni diverse circa il permanere o meno nella zona B e circa l'acquisizione o la perdita dello stato di cittadinanza. Tutto ciò viene a rompere la società naturale della famiglia. Lo stesso articolo 3 prevede che i figli seguono l'uno o l'altro coniuge a seconda di quello che sarà lo *ius loci* del coniuge che avrà scelto la cittadinanza. Quindi anche il diritto-dovere di provvedere all'educazione e al mantenimento della prole viene a trovarsi in una situazione abnorme e comunque diversa da quella degli altri cittadini italiani.

Infine, per l'articolo 42 della Costituzione « la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge », mentre all'articolo 3 del trattato di Osimo prevede che, viceversa, i beni dei cittadini che si trovano nella zona B debbano essere alienati nel periodo di tempo di 3 mesi, trascorso un anno dalla dichiarazione di opzione. Prati-

camente così il riconoscimento del diritto di proprietà viene messo in forse o addirittura eliminato.

Ma vi è qualcosa di più e di peggio sempre ai fini della cittadinanza: cioè, in uno degli allegati del trattato di Osimo (mi pare si tratti dell'allegato VI) vi è una lettera a firma del ministro degli esteri della Repubblica jugoslava nella quale si afferma: « il mio governo si impegna a concedere lo svincolo dalla cittadinanza jugoslava ai membri del gruppo etnico italiano ». In questo modo già in questa lettera si stabilisce (poiché ad essa fa riscontro un'altra del nostro ministro degli esteri) che già oggi i cittadini della zona B, non sono italiani ma jugoslavi. Vi è il riconoscimento di una preconstituita privazione della cittadinanza italiana, già oggi, per i cittadini della zona B, in quanto al governo jugoslavo viene lasciato il diritto di concedere « lo svincolo » dalla cittadinanza jugoslava. Nella stessa lettera si dichiara che per coloro che comunicheranno l'opzione per il trasferimento « il Governo italiano informa il governo jugoslavo che esso li considera come membri del gruppo etnico italiano e riconosce loro la cittadinanza italiana ». Anche in questo caso è esplicito il riconoscimento da parte del nostro Governo che costoro già non sarebbero più cittadini italiani nella zona B ma lo diventerebbero solo a mezzo del trasferimento. Si tratta di una situazione abnorme, soprattutto di fronte ai cittadini delle altre province italiane, poiché non mi consta che, fino ad oggi, vi sia nessun atto giuridico che escluda la zona B dalla sovranità italiana.

Inoltre, quale sarà la sorte dei beni degli abitanti della zona B il giorno in cui essi, per obbligo, saranno costretti ad optare per la cittadinanza e quindi a dover abbandonare la loro residenza, i loro cimiteri, i loro luoghi di nascita per redimere i quali essi si sono svenati in una serie infinite di guerre? Non si sa! Nel trattato è stabilito un termine di circa due anni durante il quale i due governi si scambieranno delle idee su quello che potrà essere il trattamento da riservare a questi beni.

Da tutta questa situazione e dallo stesso tenore degli articoli 3 e 4 del trattato si evince chiaramente che i cittadini della zona B si trovano in uno stato di assoluta diversità ed inferiorità nei confronti degli altri cittadini italiani. E questa è una chiara, aperta violazione di una norma tassa-

tiva (articolo 3 della Costituzione) che è a fondamento del nostro sistema, quella della *par condicio* di tutti i cittadini di fronte allo Stato. Qui non si tratta di esaminare, come a volte ha fatto la Corte costituzionale, se le particolari condizioni di alcune categorie di cittadini in relazione a particolari situazioni economiche, locali, o professionali, possano essere regolate in modo differenziato senza il principio dell'uguaglianza, qui si tratta del rapporto fondamentale tra il cittadino e lo Stato, in ordine al quale occorre sia garantita assoluta uguaglianza fra tutti i cittadini. Se ciò non avviene si lede uno degli elementi fondamentali sui quali si poggia il nostro ordinamento giuridico e istituzionale. È consentito, onorevole ministro, compiere tali violazioni? È consentito ledere il principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini attraverso il trattato di Osimo e attraverso la legge ordinaria che dovrebbe ratificarlo?

A me pare che nemmeno la dottrina sia favorevole a questa soluzione. Voglio ricordare l'opinione del più illustre, forse, tra i nostri internazionalisti attuali — il Monaco — il quale riportando una tesi del Mortati, ritiene che le limitazioni di sovranità potranno assumersi con legge ordinaria soltanto quando siano precisamente determinate, e « non importino modifiche della Costituzione, sia in quanto strutture dello Stato sia in quanto enunciazione di principi fondamentali che stabiliscono la posizione dei cittadini nello Stato ». Qui, invece, si va ad incidere proprio su quelli che sono i principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, quelli cioè che stabiliscono la posizione dei cittadini nello Stato, consentendo con legge che si modifichi lo *status* di gruppi di cittadini e che li si costringa alla rinuncia delle tre famose inviolabilità riconosciute dalla Costituzione: l'inviolabilità della persona, del domicilio e della corrispondenza. E si può ritenere legittimo ledere ciò che rappresenta la vera essenza del rapporto tra il cittadino e lo Stato?

E qui mi fermo su questo punto, e non voglio indulgere sulla odiosità che una tale situazione di inferiorità debba essere sopportata proprio dai cittadini istriani e giuliani che, con la loro passione e con la loro coscienza nazionale italiana, per secoli hanno dato la parte più nobile e più valida di loro stessi al nostro paese. Il debito di gratitudine che ha verso costoro la nazione costituisce un argomento di ordine storico e politico che sarà trattato da altri, anche

se sottolinea la gravità particolare della lesione che si sta perpetrando.

Questo che ho rapidamente illustrato rappresenta il primo rilevante motivo per il quale riteniamo che il disegno di legge in esame sia viziato da grave illegittimità costituzionale. E badi bene, onorevole ministro, non ci troviamo di fronte ad un argomento di natura tecnica che riguarda una sola categoria di cittadini; ci troviamo di fronte ad un argomento che è vissuto — nella carne, nell'anima, nel sangue — da tutta la popolazione italiana, soprattutto da quella giuliana e istriana. Costituisce quindi un motivo di dibattito aperto che non può essere obliterato da una votazione parlamentare. C'è su questo argomento una tensione acuta da parte della popolazione di Trieste e di tutta la Venezia-Giulia; di questi argomenti si discute, per cui non può il Parlamento prendere sottogamba e alla leggera questioni di tal genere.

Noi riteniamo inoltre che l'attuale disegno di legge presenti anche una violazione dell'articolo 116 della nostra Carta costituzionale. Perché? Perché con questo disegno di legge si giunge praticamente ad attuare una modifica del territorio delle province che sono al limite della nostra frontiera giuliana. Devo ricordare che lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, all'articolo 2, stabilisce tassativamente: « La regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine », oltre che di determinati comuni della provincia di Trieste che rientrano nella zona A. Devo ricordare che il territorio della provincia di Gorizia, sia pure per limitate estensioni, è stato modificato di fatto e arbitrariamente dallo Stato jugoslavo, perché reparti militari jugoslavi, che dovevano stabilire delle linee confinanti, ad un certo momento pensarono di spostare la picchettazione di frontiera ai limiti della provincia di Gorizia verso occidente, in modo da determinare delle situazioni di incorporamento di talune aree, di talune fette della provincia di Gorizia fra cui il villaggio di Breg nel territorio jugoslavo.

Onorevole ministro, il suo predecessore, l'onorevole Rumor, nel presentare al Parlamento per l'autorizzazione preliminare questo progetto di trattato di Osimo, ebbe a dichiarare, come uno degli argomenti adottati per facilitare il consenso da parte del Parlamento e quindi l'autorizzazione indispensabile a perfezionare il trattato di

Osimo, ebbe a dichiarare testualmente quanto segue, nella seduta del 1° ottobre 1975: « Contemporaneamente troveranno soluzione le altre questioni confinarie tuttora aperte. Nel rispetto del trattato di pace ed usufruendo dei margini entro i quali esso consente che il confine previsto venga adattato al terreno, si provvederà allo sgombero di sacche e a taluni aggiustamenti e ripristini tenendosi conto di esigenze connesse alla sicurezza del confine e alle necessità economiche », eccetera. Quindi, condizione enunciata dal ministro degli esteri per ottenere l'autorizzazione a perfezionare il trattato di Osimo e quindi la cessione, la rinuncia anzi, del territorio della Zona B, fu quella della possibilità di queste correzioni e di questi ripristini confinari.

Siamo andati a vedere se vi fossero nel trattato queste correzioni e questi ripristini. Per quanto riguarda la zona vicina alla provincia di Gorizia non vi è nulla: a questa zona si riferivano le parole del ministro Rumor, perché queste erano le « sacche », ed era noto che questi erano stati i tentativi di usucapione fatti dal governo jugoslavo nei confronti del territorio della provincia di Gorizia. Viene però oggi stipulato un trattato che stabilisce in senso definitivo i rapporti confinari tra l'Italia e la Jugoslavia. Anzi, l'unico argomento di ordine politico, che è stato addotto o non addotto, per cercare di legittimare, di giustificare questo atto assurdo, abnorme, aberrante della rinuncia, non imposta da nessuno, ad una parte viva del nostro territorio, era che proprio in questo modo forse si sarebbe potuto stabilire un confine tassativo, che avrebbe potuto togliere la possibilità di future discussioni sul confine alle future situazioni di potere nel vicino Stato jugoslavo. Con questo trattato si è definito dunque questo confine. Ma in quei minutissimi allegati relativi alle linee confine (contenenti la misurazione esatta in metri in qua e in là) non c'è parola, non c'è alcun riferimento ai « ripristini » confinari.

Ne deriva che il confine tra l'Italia e la Jugoslavia viene sostanzialmente stabilito in questo trattato così come è per quanto riguarda la provincia di Gorizia, senza che questi ripristini si siano verificati, senza che queste sacche si siano eliminate. A parte quelle che sono le conseguenze di ordine politico e di ordine internazionale di un tale stato di cose, ne

discende una situazione di ordine giuridico e di ordine costituzionale, e cioè che viene in questo modo a perfezionarsi giuridicamente la modifica fatta del territorio delle attuali province di Gorizia e di Udine, quel territorio che fu previsto e definito nello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia. Onorevole ministro, l'articolo 116 della Costituzione impone che lo statuto del Friuli-Venezia Giulia venga approvato — come è stato approvato — con legge costituzionale, e una modifica del territorio rappresenta una modifica sostanziale dello statuto e quindi richiede inevitabilmente una legge costituzionale. Non si può con legge ordinaria modificare uno stato di fatto e uno stato di diritto che è stato « registrato » attraverso una legge costituzionale; il Parlamento, esercitando il suo potere costituente, ha creato una determinata situazione di fatto e di diritto che non può essere modificata attraverso il potere legislativo che è cosa ben diversa dal potere costituente e quindi dalla legge costituzionale. Questo è il secondo motivo per il quale noi riteniamo, signor Presidente, onorevole ministro, che l'attuale procedimento della legge ordinaria sia nel modo più assoluto inapplicabile nel presente stato di cose e che comunque rappresenti un altro grave vizio di illegittimità costituzionale dell'attuale disegno di legge che vorrebbe attuare questa modifica con procedimento ordinario.

Vi è poi ancora un'altra grave questione che ho il dovere, per ragioni di completezza, di esporre, lasciando ad altri oratori e ad altri rappresentanti del mio gruppo la illustrazione degli altri numerosi motivi di illegittimità costituzionale dei quali questo disegno di legge è pieno, come per esempio per quanto riguarda le deleghe, eccetera. Devo cioè evidenziare un'altra grave violazione dello statuto regionale, una violazione che inficia — badi bene, onorevole ministro — la stessa validità dell'accordo e del trattato stipulati. L'articolo 47 dello statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia tassativamente prescrive e prevede l'obbligatoria consultazione della giunta regionale « in fase di elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della regione o il transito per il porto di Trieste ». Ora, il Governo quando dovette elaborare questo trattato, come chiese l'autorizzazione del Parlamento, avrebbe dovuto, in base a questo articolo

tassativo dello statuto regionale, che è legge costituzionale, consultare, nella fase di elaborazione, chiedendone il parere, la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia. Il Governo non lo fece. Perché? Forse per omissione o per preoccupazione che la giunta, risiedendo a Trieste e non a Roma, potesse non essere d'accordo su questa posizione o per ragioni di segretezza internazionale o per ragioni diplomatiche; comunque non lo fece e quindi si trovò di fronte all'urgenza di dover chiedere poi l'autorizzazione in Parlamento, lasciandosi dietro questo inadempimento sostanziale nel corso dell'iter del Trattato.

Che cosa fece il Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Moro, sabato 8 novembre 1975, cioè proprio alla vigilia della firma del trattato di Osimo? In tutta urgenza convocò a Roma e fece venire con un aereo speciale il presidente della giunta regionale, al quale chiese di consultarlo. Il presidente della giunta dovette rispondere che la competenza non era sua, bensì della giunta. Allora, il presidente della giunta fu rispedito a Trieste con un aereo militare speciale e convocò la giunta alla quale comunicò questa consultazione. Sennonché, il caso volle che la giunta più non esistesse, perché era dimissionaria, e quindi abilitata soltanto allo svolgimento degli affari correnti. Pertanto, questa consultazione non fu che un discorso a carattere familiare, che si svolse forse nell'aula in cui si riunisce normalmente la giunta, ma non ebbe alcun peso giuridico, né rispondeva certamente all'impegno di cui all'articolo 47.

Questa situazione inficiava di nullità tutto l'iter dell'accordo. Allora, il Governo cercò di sostenere che la consultazione non vi era stata, perché non ve ne era bisogno. Un deputato della nostra parte politica, un deputato di Trieste che allora sedeva in Parlamento, l'onorevole de Vidovich, chiese, in una interrogazione al ministro degli esteri, se e come si fosse svolta questa consultazione. In data 3 aprile 1976, il sottosegretario agli esteri, onorevole Francesco Cattanei, rispose testualmente: « Sulla circostanza che la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto da tempo dimissionaria, non sarebbe stata in grado di esprimere il parere dell'ente regionale sul trattato italo-jugoslavo, si precisa che le intese in parola non sono assimilabili; per la loro portata, a quelle per le quali è previsto il parere della regione ai sensi dell'articolo 47, comma secondo, dello statuto

regionale. L'informativa preventiva che il Governo ha ritenuto di dare al presidente della giunta regionale sui contenuti degli accordi sopra richiamati non costituisce, quindi, un adempimento giuridico, né il parere espresso in tale occasione dalla giunta stessa può collocarsi tra gli atti dovuti ai sensi del citato articolo 47, secondo comma, dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia ».

Se fossimo faziosi, dovremmo ringraziare l'onorevole Cattanei per aver messo per iscritto questa documentata affermazione del Governo secondo la quale consultazione non vi è stata perché quella in discorso non era consultazione in quanto la giunta era dimissionaria. Andiamo invece ad esaminare l'altra parte delle affermazioni dell'onorevole Cattanei, secondo la quale « le intese in parola non sono assimilabili », per la loro natura e per la loro portata, a quelle per le quali è previsto il parere della regione ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, dello statuto regionale.

Lo statuto regionale stabilisce tassativamente all'articolo 47: « È obbligatoria la consultazione della giunta regionale in fase di elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della regione o il transito per il porto di Trieste ».

Signor ministro, attraverso questo accordo, si istituisce una zona franca, per giunta mista fra Jugoslavia e Italia; inoltre negli allegati 3 e 5 si stabiliscono i confini marittimi, le frontiere marittime, si dividono le acque territoriali del porto di Trieste, si stabiliscono, attraverso grafici, le rotte che le navi di maggior tonnellaggio dovranno percorrere nel porto di Trieste per poter assolvere i compiti ai quali questo trattato vuol destinare il porto di Trieste attraverso la zona franca. Questo non riguarda, forse, il traffico del porto di Trieste, non riguarda l'economia di Trieste, non rientra, senza che alcuno possa negare il contrario, in quelli che sono i compiti tassativamente previsti, per i quali era ed è indispensabile la preventiva consultazione della giunta regionale in fase di elaborazione? La consultazione non ha avuto luogo. Ci troviamo di fronte ad una violazione patente dell'articolo 47 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, la cui osservanza per giunta è obbligatoria, perché è stato approvato con legge costituzionale, in base all'articolo 116 della Costituzione italiana. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un inadempimento che inficia

la validità stessa dell'accordo e che, comunque, costituisce una grave violazione di ordine costituzionale, un grave motivo di illegittimità costituzionale.

Onorevole ministro, non voglio dilungarmi ancora. Mi pare che gli argomenti enunciati siano già sufficienti per denunciare al Parlamento, all'opinione pubblica, a coloro che sono responsabili di questo trattato, i gravi motivi o in ogni caso — se così li volete chiamare — i gravi sospetti di illegittimità costituzionale che gravano su questo provvedimento.

Allora, onorevole ministro, vorrei concludere ricordando a lei, che ha l'ingrato compito di essere il presentatore, l'avallante di questo disegno di legge, al Governo tutto intero, alla maggioranza parlamentare, a tutte le cariche dello Stato, la grave responsabilità che il Governo si assume. È una responsabilità di ordine storico, di ordine politico, di ordine morale. Questo è un trattato che costituisce una rinuncia sostanziale ad una parte del territorio nazionale. Orbene, vi sono precedenti infiniti in cui si è dovuto rinunciare a parte della sovranità, tagliando dalla carne viva di una nazione una parte del suo territorio e della sua cittadinanza. Ma ciò è stato sempre fatto dietro motivi di urgenza, dietro uno stato di necessità, determinato da pressioni militari, da gravi questioni internazionali, da uno stato di guerra, da una guerra perduta. In questo caso, invece, la rinuncia appare volontaria; non risulta che vi sia stata la minaccia di una conflazione; non risulta che sia stata chiesta in modo tassativo la definizione di tale questione in nessuna sede internazionale o comunitaria, né in alcun foro internazionale. Non risulta neppure che vi sia stata, come contropartita (sono sempre odiose le contropartite, quando si tratta di sacrifici di questa natura, che incidono sulla storia di una nazione), una promozione nazionale italiana, di fronte a questo cedimento. Quindi, si tratta di un cedimento volontario, per cui resta legittimo anche il sospetto (odioso, lo riconosco, ma legittimo) che questo si sia fatto, forse, per motivi attinenti alle attuali situazioni politiche interne italiane...

**PRESIDENTE.** Onorevole Roberti, la prego di attenersi al tema della pregiudiziale.

**ROBERTI.** Vengo proprio a questo e sto concludendo, signor Presidente.

...il sospetto - dicevo - che questo si sia potuto fare anche per accedere a determinate richieste di taluni partiti che hanno affinità ideologiche, politiche ed organizzative, addirittura, con il governo jugoslavo. Ma, signor Presidente (ed eccomi alla conclusione), quando, poi, ad atti di questo genere si deve aggiungere anche - quando c'è - il motivo o, forse, anche il sospetto che, per compierli si pongano in essere illegittimità costituzionali, si violino persino dal punto di vista giuridico, sostanziale e formale, le norme della Costituzione, allora, signor ministro, non è più soltanto di responsabilità di ordine storico, di responsabilità di ordine morale o politico, che si può parlare; ma intervengono, in questo caso, anche precise responsabilità personali, previste dalla nostra Carta costituzionale, alla cui gravità voglio richiamare i rappresentanti del Governo, i membri del Parlamento che si apprestano a votare questo disegno di legge, ed anche le più alte cariche dello Stato, che domani saranno chiamate, con la loro autorità, ad imprimere il sigillo finale a questo, che potrebbe anche, un domani, essere considerato un reato di lesa patria. Non ho altro da dire. *(Applausi a destra)*.

PRESIDENTE. L'onorevole Tremaglia ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

TREMAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, desidero innanzitutto richiamare, al fine della proposizione della questione pregiudiziale che intendo svolgere, l'attenzione dei colleghi sull'articolo 8 del disegno di legge in esame. Esso così recita: « L'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi, sarà ripartito in sede di emanazione dei decreti delegati di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 6, con riferimento alle necessità - determinate in quote annuali - derivanti da ciascuno dei decreti delegati predetti. I relativi stanziamenti saranno iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. La complessiva quota relativa agli anni 1976 e 1977 resta determinata in lire 5.000 milioni. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e quanto a lire 3.500 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 del mede-

simo stato di previsione per l'anno finanziario 1977. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli anni finanziari successivi al 1977, con apposita disposizione da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato, potrà essere modificato sia il volume dell'onere recato dai predetti decreti delegati, sia la ripartizione temporale dell'onere stesso ».

Ho voluto richiamare questo articolo, che è fondamentale agli effetti della proposizione della questione pregiudiziale che sto per sottoporre al Parlamento, non essendo stato rispettato il dettato dell'articolo 81 della Costituzione circa la copertura finanziaria delle spese occorrenti per l'attuazione del presente disegno di legge. Infatti, l'autorizzazione concessa con questo disegno di legge ad emanare i decreti delegati di cui agli articoli 3, 4 e 6, per complessivi 300 miliardi « con riferimento alle necessità determinate in quote annuali » non fornisce alcuna indicazione dei mezzi di copertura. Si limita ad autorizzare l'iscrizione di una spesa per il futuro rimandando - lo dice l'articolo 8 - ad apposita disposizione da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio dello Stato. Mi pare questa una terminologia del tutto insufficiente che dimostra la genericità e l'inconsistenza della copertura finanziaria, e che quindi viola il precetto dell'articolo 81 della Costituzione. Tale norma va considerata pertanto, a tutti gli effetti, come illegittima sul piano costituzionale.

Sull'articolo 81 della Costituzione e sulle questioni che esso solleva debbo soffermarmi; e per farlo con serietà intendo richiamarmi alla dottrina e alla giurisprudenza, ormai copiose su questo argomento. L'articolo 81 - lo ricordo a me stesso - dice al quarto comma: « Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte ».

Cerchiamo allora di risalire alle fonti e di vedere i punti a sostegno di questa nostra tesi, nel quadro di quanto è avvenuto in questi ultimi anni. Mi riferisco in modo particolare e specifico alla sentenza della Corte costituzionale del 7 gennaio 1966, n. 1; mi riferisco ai lavori del Comitato interparlamentare di studio dei problemi derivanti dall'articolo 81 della Costituzione, svoltisi nel marzo del 1968; mi riferisco ad una recentissima ordinanza della Corte dei conti, del 10 aprile 1976; e ad

una più recente sentenza della Corte costituzionale, del 12 novembre di quest'anno, oltre che ai documenti che voi ci avete offerto per l'esame del trattato di Osimo, per questo aspetto che ci interessa.

Mi pare importante riconsiderare per un momento quanto la Corte costituzionale ha dichiarato nella sua sentenza del 7 gennaio 1966. Ricordo quel che la Corte ebbe a dire sulla interpretazione cosiddetta estensiva dell'obbligo imposto dall'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione: che la limitazione dell'obbligo della copertura al solo esercizio in corso si riduceva ad una vanificazione dell'obbligo stesso. Sarebbe infatti troppo facile potersi ancorare a indicazioni generiche per il futuro. Dice la Corte: « Vero è che il quarto comma, che è al centro del presente giudizio, segue immediatamente un terzo, nel quale è disposto che con la legge di approvazione del bilancio non si possono statuire nuovi tributi e nuove spese; ma il legame tra i due commi, che è stato sottolineato in numerose sentenze di questa Corte, non vuole significare che il quarto comma si ponga esclusivamente in relazione col bilancio in corso, ma soltanto questo: che una nuova o maggiore spesa, per la quale la legge, che l'autorizza, non indichi i mezzi per farvi fronte », — questo mi sembra essere il punto centrale — « non può trovare la sua copertura mediante l'iscrizione negli stati di previsione della spesa, siano quelli già approvati e in corso di attuazione, siano quelli ancora da predisporre dal Governo e da approvare dalle Camere. Il significato » — continua la Corte — « del termine adoperato dal quarto comma "ogni altra legge" non è tale che possa essere ricondotto, come è stato sostenuto, ad ogni legge successiva al bilancio in corso e modificatrice *in peius* dell'equilibrio contabile di esso, ma viceversa attiene ad ogni altra legge, che non sia la legge di bilancio, senza alcuna connessione cronologica con questa.

« Si deve pertanto affermare che l'obbligo della copertura dev'essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri.

« È evidente che l'obbligo va osservato con puntualità rigorosa nei confronti di spese che incidono sopra un esercizio in corso » (sottolineo questo punto) « per il quale è stato consacrato, con l'approva-

zione del Parlamento, un equilibrio (che non esclude ovviamente l'ipotesi di un disavanzo) tra entrate e spese nell'ambito di una visione generale dello sviluppo economico del paese e della situazione finanziaria dello Stato.

« È altresì evidente che una puntualità altrettanto rigorosa, per la natura stessa delle cose, non è richiesta dalla *ratio* della norma per gli esercizi futuri. Rispetto a questi, la legge di spesa si pone come autorizzazione al Governo, che la esercita non senza discrezionalità, nel senso che nella predisposizione del bilancio le spese possono essere ridotte o addirittura non iscritte nei capitoli degli Stati di previsione della spesa, salvi sempre l'approvazione e il giudizio del Parlamento, quante volte l'esigenza dell'equilibrio finanziario e dello sviluppo economico-sociale consiglino una diversa impostazione globale del bilancio e la continuazione di un diverso equilibrio.

« Si deve pertanto ammettere la possibilità di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi o inasprimento di tributi esistenti, la riduzione di spese già autorizzate, l'accertamento formale di nuove entrate, l'emissione di prestiti e via enumerando, anche alla previsione di maggiori entrate tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in un equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare negli esercizi futuri e non in contraddizione con le previsioni del medesimo Governo, quali risultano dalla relazione sulla situazione economica del paese e dal programma di sviluppo del paese: sui quali punti la Corte potrà portare il suo esame nei limiti della sua competenza ».

Questa sentenza della Corte ha una grande importanza, se si vuole esaminare con la dovuta serietà il problema. Essa venne ripresa poi dal Parlamento quando si tentò di stabilire norme sostanziali — non soltanto di procedura — in tema di copertura finanziaria per leggi di spesa.

Fu così presentato alla Camera — nel marzo 1968 — il documento conclusivo dei lavori del Comitato interparlamentare incaricato di esaminare il problema. Si era riconosciuto in quella sede che, per la copertura di spese poliennali, occorreva trovare la soluzione (come dice testualmente il documento conclusivo) « in un programma formulato diversamente dall'attuale; in un programma analitico e articolato, spe-

cialmente per quanto riguarda la spesa pubblica. Inoltre — continua il documento — è stato ugualmente riconosciuto che, a più breve scadenza, almeno fino all'approvazione legislativa delle procedure della programmazione, l'annuale relazione previsionale e programmatica possa e debba offrire quelle specificazioni dei dati programmatici le quali permettano di presumere ragionevolmente che le future possibilità economiche e finanziarie del paese offriranno i mezzi con cui far fronte alle spese poliennali».

Non si può, comunque, fare in questa materia un discorso superficiale, dobbiamo addentrarci in una ricerca puntuale, necessaria, senza equivoci, per non avere poi brutte sorprese.

Dai concetti fondamentali emersi nel corso dei lavori del Comitato interparlamentare presieduto dal senatore Medici sono scaturite delle conclusioni specifiche.

Primo: le spese poliennali devono sempre essere coperte per il loro ammontare complessivo e per l'intero periodo della loro validità (ricordate l'articolo 8 del disegno di legge in esame, nel quale nulla di questo è previsto o recepito). Secondo: per la prima quota annuale, in ogni caso, è necessaria una copertura — ecco che viene ripresa la sentenza del 1966 — « puntuale e rigorosa », mentre per la parte restante appare sufficiente il riferimento alle previsioni di programma di sviluppo economico e alle necessarie sue specificazioni ed il rinvio della determinazione delle successive quote a bilanci dei corrispondenti esercizi. Sono note le ragioni — argomenta ancora il documento conclusivo di questo Comitato — che stanno alla base dell'articolo 81 della Costituzione: esse essenzialmente vanno ricercate nel fatto che i Parlamenti, mentre di regola sono favorevoli alla progettazione di nuove spese, non si preoccupano delle conseguenze che a lungo andare l'incremento della spesa pubblica non può non avere sulla generale situazione economica del paese. L'esperienza ci insegna che sono più frequenti i cedimenti di fronte all'irragionevole incremento della spesa pubblica, che le manifestazioni di fermezza intransigente in difesa della capacità di acquisto della moneta. Queste sono state le conclusioni del Comitato Medici e questo discorso, fatto nel primo ventennio della vita costituzionale della nostra Repubblica, ha dimostrato che la norma dell'articolo 81 non ha sempre suscitato calorosi consensi sia

da parte del Parlamento, sia da parte dei Governi. Invero, sembra che tale norma talvolta sia stata formalmente violata e tal'altra formalmente rispettata ma sostanzialmente violata.

Nel primo caso, cioè quando ci si trova di fronte ad una formale violazione, non sorgono questioni perché basta semplicemente richiamare l'osservanza della norma costituzionale; nel secondo caso, quando si ha la formale osservanza della sola norma, ma la sostanziale violazione della stessa sorge il problema che è stato oggetto di studio da parte del Comitato interparlamentare. Il problema deriva dal fatto che Parlamento e Governo, posti di fronte a situazioni che per essere risolte impongono una nuova o maggiore spesa e trovandosi in difficoltà nel reperire i mezzi necessari a fronteggiarla, adottano coperture che, secondo il giudizio della Corte costituzionale, non sono né puntuali, né rigorose oppure addirittura inesistenti. Si deve quindi stabilire in che modo si può correttamente provvedere alla copertura di nuove spese, e cioè in che modo il Parlamento e il Governo debbono formulare la norma di copertura, così che essa sia ritenuta valida dalla Corte costituzionale. Tanto più urgente questa necessità dopo la sentenza della Corte del 1966. La Corte ha stabilito che le nuove spese possono essere validamente coperte in due modi fondamentali, e cioè con i mezzi consueti, puntuali e rigorosi, consistenti nell'imposizione di nuovi tributi e in altri mezzi precisamente identificati per le spese a carico dell'esercizio in corso, con coperture, non puntuali e rigorose ma consistenti nella ragionevole previsione di incremento delle entrate per le spese che impegnino bilanci futuri i quali, evidentemente, non sono stati ancora oggetto di esame da parte del Parlamento.

Per continuare un discorso di fondo, siamo andati a leggere l'ordinanza — che prima ho citato — della sezione di controllo della Corte dei conti del 10 aprile 1976, nel giudizio sull'ammissibilità al visto e alla registrazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, sullo stato giuridico e sulla disciplina del trattamento economico del corpo insegnante e non insegnante all'estero. « Il provvedimento » — dice la Corte dei conti — « è pervenuto il 9 gennaio 1976 all'ufficio di controllo della Corte. L'ufficio lo ha restituito non registrato » (vi prego di considerare che questa fattispecie è del

tutto analoga alla nostra). Oltre a osservazioni di merito, la Corte dei conti ha rilevato, in via pregiudiziale, che sussistevano dubbi da sollevare nella sede competente in ordine alla legittimità dell'articolo 32 del decreto medesimo, il quale prevedeva che all'onere da questo derivante, valutato in 4 miliardi l'anno, si sarebbe provveduto, per l'anno 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

È lo stesso capitolo n. 6856 a cui si riferisce l'articolo 8 del trattato di Osimo per la spesa di 1.500 milioni.

Con il detto rilievo l'ufficio di controllo ha preso atto del caso di delega legislativa al Governo (che è lo stesso caso nostro) e dell'obbligo di indicare i mezzi finanziari per far fronte a una nuova maggiore spesa che incombe al legislatore delegante (siamo in materia di decreti delegati).

Sempre la Corte dei conti, sezione di controllo, osservava, in via pregiudiziale, che sia l'ultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 477 (quella che era in esame) sia il primo comma n. 3, dell'articolo unico della legge n. 167 del 1975 risultano privi delle indicazioni dei mezzi finanziari occorrenti per fronteggiare l'onere derivante dalla cennata delega legislativa, omissione che non sembra sanata in base alla dizione dell'articolo 32 del decreto citato. Questo ultimo articolo prevedeva che all'onere derivante dal provvedimento di cui trattasi, valutato in 4 miliardi in ragione di anno, si facesse fronte — attenzione! — per l'anno finanziario 1976 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. La sezione di controllo ha ravvisato che in effetti sussiste una obiettiva carenza di copertura finanziaria nella radice normativa del potere in base al quale l'atto controllato è stato posto in essere, e cioè nell'articolo 4, ultimo comma, della legge n. 477 del 1973, e nell'articolo unico, primo comma, n. 3, della legge n. 167 del 1975, nella parte in cui queste non prevedono tale copertura.

È la stessa posizione dell'articolo 8 del disegno di legge in esame, che difficilmente potrà essere superata.

L'incombenza dell'indicazione dei mezzi finanziari per far fronte ad una nuova spesa deve essere assolta, a norma dell'articolo

81 della Costituzione, terzo e quarto comma, immediatamente e direttamente dalla legge che tale nuova spesa abbia previsto. E anche ove fosse ipotizzabile un esplicito conferimento di potestà legislativa in materia di copertura al Governo, ciò non può avvenire senza la prefissione, nella legge di delega, di principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 76 della Costituzione. E ciò non soltanto per quanto attiene alla scelta dei mezzi di copertura (previsione del sistema tributario, accensione di debiti, istituzione di nuovi tributi, riduzione o soppressione di spese che già incidono in via normale e a tempo indeterminato sul bilancio statale), ma anche per quanto riguarda l'entità della spesa. E non è chi non veda come tali principi e criteri direttivi siano indispensabili, ove il legislatore primario — e siamo noi — non abbia provveduto direttamente al reperimento dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla nuova o maggiore spesa prevista da una legge diversa da quella di approvazione del bilancio, per vincolare il legislatore delegato.

Per tornare all'esempio del citato provvedimento del 31 ottobre 1975, la Corte dei conti conclude nel senso che si profilano dubbi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 4, ultimo comma, della legge n. 477 del 1973 e dell'articolo unico, primo comma, n. 3, della legge n. 167 del 1975, in relazione all'articolo 81, terzo e quarto comma, o alternativamente all'articolo 76 della Costituzione. Quanto alla rilevanza delle questioni prospettate nel giudizio in corso, essa è ritenuta palese, dato che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni in parola, per la parte in cui non prevedono la relativa copertura finanziaria o non conferiscono, in materia in cui ciò fosse ipotizzabile, alcuna rituale potestà legislativa al Governo, farebbe venir meno la possibilità per il Governo stesso di far luogo all'emanazione del provvedimento stesso.

Ecco che allora la Corte dei conti ha rimandato la questione in modo autonomo alla Corte costituzionale affinché questa potesse prendere una decisione definitiva. E la Corte costituzionale, con la sua nota sentenza n. 226 del 12 novembre di quest'anno — quindi recentissima — ha concluso dichiarando l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni che la Corte dei conti le aveva rinviato.

Questa questione non è soltanto procedurale, ma sostanziale. La Corte dei conti

che ha un potere di visto e di registrazione, per quanto riguarda i decreti delegati, la Corte dei conti può, in modo autonomo e senza altra procedura o incidente di carattere costituzionale, rinviare tutto alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità.

Facciamo attenzione, perché questi discorsi debbono andare alla radice. Non mi soffermerò su quanto è stato deciso, in termini di validità, titolarità e di legittimazione della Corte dei conti, in forza di questa ultima sentenza della Corte costituzionale. Mi limiterò ad arrivare alle conclusioni della sentenza, riprendendo la sentenza stessa in cui la Corte ha affermato che sono denunciate le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del n. 3 del primo comma dell'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 167.

Io continuo in modo monotono a ripetere queste cose, perché si tratta di una fattispecie analoga, direi addirittura identica. La Corte costituzionale ha affermato che, poiché l'attuazione della delega così prorogata, in un certo senso autenticamente interpretata dallo stesso legislatore delegante, comporta indubbiamente nuovi oneri finanziari, alla cui copertura provvede infatti l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, in mancanza di qualsiasi previsione a tale specifico riguardo, così nella legge n. 477 come nella successiva legge n. 167 del 1975, le censure proposte dalla sezione di controllo investono le anzidette disposizioni, che violerebbero l'articolo 81, terzo e quarto comma, della Costituzione, per avere omesso di disporre in merito alla copertura della spesa, o alternativamente l'articolo 76 della Costituzione, non avendo nemmeno predeterminato i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo, destinatario della delega, avrebbe dovuto attenersi per provvedervi invece esso stesso. La questione è fondata.

Il principio risultante dal combinato disposto del terzo e quarto comma dell'articolo 81 consiste, infatti, nell'imporre al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi, provvedendo al reperimento dei mezzi necessari per farvi fronte. Di regola, perciò, tale obbligo grava sul Parlamento, istituzionalmente preposto all'esercizio della funzione legislativa, così come grava invece sul Governo allorché, ricorrendo i presup-

posti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, si faccia esso stesso legislatore, sostituendosi in via di urgenza alle Camere allorquando emana un decreto-legge. Ma non è questo il caso. Quest'ultima ipotesi differisce profondamente da quella della decretazione delegata, dove è soltanto in forza della previa legge delegante e in ottemperanza alle disposizioni in questa contenute che il Governo assume l'esercizio della funzione legislativa. In tale ipotesi, deve essere dunque il legislatore delegante a disporre in ordine alla copertura della spesa, di guisa che deve riconoscersi che le disposizioni delle due leggi di delega denunciate dall'ordinanza ed in precedenza più volte menzionate, avendo omesso di provvedere al riguardo, hanno violato le ricordate norme dell'articolo 81. Tali norme — devo rilevare — sono state violate dall'articolo 8 del disegno di legge al nostro esame, che nulla contiene in ordine ai criteri, né in ordine alla fissazione degli oneri nei capitoli di bilancio relativi.

Onorevole ministro, per quanto riguarda l'aspetto che più volte ho voluto ricordare (e sul quale ho insistito in continuazione), relativo al fatto che puntuale e rigorosa deve essere l'elencazione dei cespiti di copertura della spesa per quanto si riferisce all'esercizio in corso, devo dire che, esaminando con attenzione il documento che voi ci avete consegnato in sede di Commissione, mi sono reso conto che tutto questo non esiste. Ed è molto difficile che il Governo possa dimostrare il contrario; a parte tutte le altre considerazioni che sono state fatte, in merito ai 300 miliardi che noi non sappiamo affatto in quali capitoli di stato di previsione, come e con quali criteri si troveranno per quanto riguarda i decreti delegati, devo dire che, in riferimenti a quei famosi 1.500 milioni di *tranche* di copertura per il 1976, sarei grato a chiunque li trovasse, perché in questo caso potremmo cominciare a dire che il disegno di legge può essere approvato.

I 3.500 milioni di *tranche* di copertura per l'anno 1977 li troviamo al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (che è richiamato all'articolo 8 del disegno di legge in esame), nell'elenco n. 6 allegato a quel capitolo, sotto la dizione « Ministero degli affari esteri » e sotto quella voce che è prassi costante inserire, e cioè « Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Ma inutilmente, onorevole ministro, potrà andare a ricercare la copertura finanziaria per quella famosa *tranche* di 1.500 milioni per il 1976. A questo proposito, avendo fatto una esperienza con l'esame dell'elenco n. 6 allegato al capitolo n. 9001 citato, sono andato a cercare con diligenza al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; è lo stesso capitolo ricordato dalla Corte dei conti, per cui mi pare veramente che si tratti di un vizio. E veramente un perseverare nell'errore, che comporta però conseguenze inequivoche in caso di ulteriori pronunce in materia della Corte dei conti e della Corte costituzionale, che voi non riuscirete assolutamente a superare. Infatti anche nel caso ricordato all'inizio del mio intervento si parlava di riduzione del capitolo n. 6856; anche allora si parlava di decreti delegati; anche allora incombeva al legislatore primario, e cioè a noi, l'onere di dare la prova, di effettuare un'elencazione, di citare puntualmente e rigorosamente dove reperire i fondi.

Esaminando — dicevo — il capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (che pure è richiamato dall'articolo 8 del disegno di legge in esame), prima ancora di esaminare con attenzione le voci — e mi soccorre la diligenza degli uffici della Camera — devo constatare che, all'elenco n. 5 allegato a quel capitolo, c'è la confessione *per tabulas* che non esiste un riferimento specifico all'accordo di Osimo con la Jugoslavia.

Cosa significa riduzione del fondo di cui al capitolo n. 6856 citato sotto la dizione « Ministero degli affari esteri » contenuta nell'elenco n. 5 allegato a quel capitolo? Significa che riduciamo il contributo italiano all'Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali? Oppure il contributo all'Istituto di ricerca ed addestramento delle Nazioni Unite, o il contributo a favore dell'Alto commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati? O significa forse che riduciamo l'aumento del contributo a favore dell'Istituto per il medio ed estremo oriente? Riduciamo questa voce, onorevole ministro, oppure la voce che si riferisce alla partecipazione dell'Italia all'Organizzazione mondiale del turismo, o la partecipazione al programma delle Nazioni Unite per la valorizzazione delle risorse non agricole dei paesi in via di sviluppo? E, continuando nell'esame di queste voci, si arriva alla fine, ma non c'è alcun accenno,

per il 1976, all'accordo di Osimo. Nessuno mi può smentire, perché questo è il vostro documento. Noi ragioniamo sui documenti parlamentari che ci avete dato: le nostre non sono deduzioni.

La finzione, la non verità — per non dire altro — è contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge in esame, per cui voi dovevate indicare in precedenza riferimenti puntuali in questo senso, come afferma la sentenza della Corte costituzionale del 1976 e come ha stabilito anche la Corte dei conti: non vi è alcuna possibilità di equivoco.

Inoltre, è stato scritto — non certo da noi — che nell'elenco n. 5 sotto la voce « Ministero degli affari esteri » non risulta la citazione del contributo sugli accordi di Osimo con la Jugoslavia. Come si fa a superare una dichiarazione di questo genere?

Concludendo, l'unica via d'uscita seria per un Governo che deve comportarsi in modo serio, poiché si tratta di questo trattato nonché della relativa copertura finanziaria e non di elucubrazioni e di discorsi esclusivamente politici, è quella di fermarsi, di non discutere, di non andare avanti. Questa è la pregiudiziale che io pongo alla vostra attenzione, alla vostra serietà, alla vostra coscienza (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

**PAZZAGLIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetterò di argomentare la mia questione pregiudiziale con un duplice ordine di motivazioni, che trovano la loro ragione nella violazione di norme costituzionali, anche se per uno di questi due aspetti farò riferimento prevalentemente alle norme di diritto internazionale pubblico. Quindi, la definirò una eccezione di nullità del trattato.

Un giornale di Trieste, nel numero di oggi, ha dedicato a noi deputati un nobile articolo dal quale trarrò una frase che costituisce, certamente, l'espressione migliore di tutto il pezzo e che vuole sottolineare la responsabilità che andiamo ad assumere noi tutti, sia chi approva, sia chi non approva, di fronte ad un atto di questa importanza. In tale articolo si afferma che « un trattato di Stato è pur sempre un momento storico del paese che poi rimane; e non solo sui libri di scuola dei ragazzi di domani ».

Questo è un monito alla nostra attenzione che, già da tempo, abbiamo raccolto (non ne avevamo bisogno) quando abbiamo aperto un dibattito — che si è svolto quando era presidente del Consiglio l'onorevole Moro, in sede di esame preliminare — facendo clamore su un fatto « tenuto allo scuro » — come dicono alcuni quotidiani di oggi — finché qualcuno non sollevò il velo che copriva le trattative in corso. Ebbene, fin da quel momento noi abbiamo raccolto l'invito delle popolazioni triestine a trattare con particolare cura ed attenzione il tema al nostro esame. Ecco perché mi permetto di sottoporre all'attenzione della Camera alcune considerazioni sulla violazione dell'articolo 76 della Costituzione. Tale norma consente che il Parlamento possa delegare, per un tempo determinato e per determinate materie, indicando i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si deve ottenere, la funzione legislativa al Governo stesso. Farò riferimento soprattutto ad alcune considerazioni circa i principi ed i criteri direttivi, poiché, come avrò occasione di dire nel corso di questa illustrazione, di fissazione di principi e criteri direttivi in questo caso non può assolutamente parlarsi. La Camera mi insegna che i principi ed i criteri direttivi di cui all'articolo 76 debbono essere espressi in modo chiaro, sicché da essi possano essere ricavate, con un procedimento di specificazione, le norme particolari costituenti il contenuto dell'atto legislativo delegato dalle Camere al Governo. Poiché i principi e i criteri devono essere rigorosamente rispettati dal Governo, è chiaro che la loro puntuale indicazione è condizione unica per mantenere in limiti sicuri l'eccezionale potestà che si attribuisce al Governo.

Non ci sfugge, onorevoli colleghi, mentre solleviamo ancora una volta una eccezione di incostituzionalità basata sulla violazione dell'articolo 76, che, nonostante i nostri ripetuti richiami, le Camere hanno oscillato in atteggiamenti contrastanti circa l'interpretazione e il rispetto della norma costituzionale che si riferisce ai principi e ai criteri direttivi che il Parlamento deve dettare al Governo. Il legislatore, quasi sempre puntuale e forse, talvolta, persino minuzioso nel determinare gli scopi ai quali devono tendere le norme da emanare (le eccezioni, in questi casi, sono rarissime), non lo è stato altrettanto, per la verità, nel fissare i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi

nell'emanare norme aventi il valore di legge ordinaria. Precedenti abnormi ve ne sono, non c'è dubbio; mai però come nel caso che stiamo esaminando, onorevoli colleghi.

Infatti, nel primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, si stabilisce che il Governo « è autorizzato ad emanare entro 18 mesi dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica » dei quattro atti di cui parleremo nel corso del dibattito, « secondo i principi ed i criteri direttivi contenuti negli atti stessi, con uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria, le norme necessarie, anche sotto gli aspetti tecnico, finanziario e fiscale, ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dagli atti suddetti ed a consentire l'attuazione delle misure connesse occorrenti per il raggiungimento delle finalità indicate negli atti medesimi ». Orbene, per quanto riguarda gli scopi, anche in questo caso non può negarsi che essi, se non sono determinati, sono quanto meno determinabili, in quanto possono essere ricavati dal contenuto degli atti che debbono essere ratificati. Tuttavia c'è qualcosa di peggio rispetto a questo primo comma, e precisamente il quarto comma dello stesso articolo 3, nel quale il Governo chiede sostanzialmente una delega in bianco. La chiede quando, senza neanche proporre principi e criteri direttivi, chiede di essere delegato ad emanare norme aventi efficacia di legge ordinaria — e mi soffermerò su questo punto molto brevemente dato che esso può giustificare la presentazione di questione sospensiva — anche in ordine a materie che debbono ancora formare oggetto di intese e di accordi tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Così stanno le cose, onorevoli colleghi! Basta che guardiamo che cosa dicono i trattati e gli accordi che oggi dobbiamo ratificare (mi riferisco anche agli allegati VII e VIII del trattato), per renderci conto che le parti si impegnano a stipulare nuove intese. Per quanto riguarda il trasferimento dei beni in Italia, esso sarà effettuato — dice l'allegato VIII — alle condizioni e nei limiti da stabilirsi di comune accordo nel corso delle trattative previste dall'articolo 4 del trattato ». L'articolo 4 prevede infatti che debbano ancora essere stipulati nuovi accordi su determinate materie, che non sono state ancora completamente definite.

Quali sono i principi e i criteri direttivi che verranno dal futuro accordo, dopo la

ratifica del trattato in esame? Quali saranno i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere o ritiene di doversi attenere sin da questo momento, se ancora accordi devono essere stipulati in questa materia? In base a quanto indicato negli articoli 4 e 5 del trattato, noi ci troviamo in una situazione di larga incertezza, senza conoscere minimamente quale sarà il criterio al quale il Governo dovrà attenersi per emanare le nuove norme.

A titolo di esempio, posso citare anche l'articolo 11 del protocollo sulla zona franca, che rinvia ad ulteriori trattative la definizione di alcuni aspetti, per dire sinteticamente che possiamo muovere sostanzialmente un rilievo: non manca soltanto la chiara indicazione dei principi e dei criteri direttivi, per cui il legislatore ricalcherebbe sentieri che in altre occasioni lo hanno portato assai lontano dalla via maestra, ma il Parlamento si appresterebbe a concedere una delega per l'attuazione di norme che ancora devono essere negoziate — mi sto riferendo ai nuovi accordi di carattere internazionale — senza conoscere né i futuri principi direttivi, né gli scopi della materia alla quale il Governo dovrà attenersi.

Come ho detto, mi sembra che la violazione dell'articolo 76 giustifichi anche una sospensiva, sulla quale non intendo ora soffermarmi. Sottolineo, per concludere questa parte, che la materia darà luogo a controversie, per cui è interesse generale il rispetto della norma costituzionale di cui all'articolo 76. Il Parlamento non deve concedere deleghe in bianco e comunque non deve concedere deleghe senza specificare principi e criteri direttivi. Questa è una regola che, anche se è stata violata in altre occasioni, in questo particolare caso non può essere assolutamente obliterata; ma, su temi di tanto interesse, è sempre dovere del Parlamento agire con prudenza estrema. Mi auguro dunque che il Parlamento accolga questa pregiudiziale di incostituzionalità per rimettere in linea con i precetti costituzionali il modo di concedere le deleghe al Governo.

Credo però che vi siano altri argomenti che meritino di essere trattati per spiegare al Parlamento quali sono le nostre preoccupazioni, anche di ordine internazionale, in merito a questo trattato. Ritournerò, seppure per altri motivi, sul problema della cittadinanza che — sia chiaro — non potrà essere trattato soltanto sotto una sola luce o soltanto con pochi interventi. Il proble-

ma della cittadinanza è di tale rilievo che tutti ci rendiamo conto che esso rappresenta un aspetto relevantissimo del trattato. L'onorevole Roberti lo ha trattato, da par suo, sotto il profilo della illegittimità costituzionale delle norme che sono contenute nel trattato stesso. Sul merito del problema ci fermeremo successivamente, ma, fra l'altro, sul merito si ferma in modo assai diffuso ed attento la relazione di minoranza che è stata predisposta dai colleghi che fanno parte della Commissione affari esteri. Io invece pongo il problema della cittadinanza sotto un altro profilo, quello cioè della nullità del trattato per violazione di norme imperative di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento costituzionale dall'articolo 2 in quanto riguardano i diritti fondamentali dell'uomo. Nullità del trattato, quindi, ma anche violazione di norme costituzionali.

Il tema della nullità dei trattati è stato uno dei più dibattuti nella dottrina fino a quando non fu stipulato l'accordo di Vienna che ormai è l'accordo che ha dato vita al « diritto dei trattati ». Ora, nel sistema delle norme attinenti alle cause di nullità dei trattati, la conferenza di Vienna, come dicevo poc'anzi, ha dato adeguata soluzione, dopo averlo affrontato in numerose sedute, ad un problema giuridico di notevole rilevanza, quello della invalidità e della estinzione dei trattati stessi per violazione di norme imperative di diritto internazionale; quello che i giuristi chiamano con maggiore esattezza *ius cogens*. Si tratta di violazioni di norme di diritto internazionale generale che esprimono in modo profondo la coscienza giuridica della comunità internazionale e che sono in modo così intenso inerenti ai fini essenziali di vita della comunità internazionale medesima da costituire un sistema normativo assolutamente obbligatorio e, come tale, inderogabile da parte di qualunque Stato. Un tempo la teoria positivista sosteneva che bastava l'accordo tra due Stati, qualunque materia esso contenesse, perché il trattato fosse valido e non potesse essere inficiato se non per ragioni di forma. Ora, invece, l'accordo di Vienna ha stabilito che una violazione di siffatte regole di diritto internazionale operata da un trattato renderebbe irrimediabilmente nullo il trattato stesso.

Si tratta di una nullità del tutto particolare, che presenta caratteristiche differenziali rispetto alle altre cause di nullità dei

trattati internazionali. La violazione dello *jus cogens*, infatti, comporterebbe una nullità che sarebbe eccezionale da tutti, perché si tratterebbe di violazione di norme che sono di interesse generale. È altresì stabilito — lo dico soltanto perché non si ponga neanche il problema della precedenza nel tempo dell'accordo di Vienna rispetto alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo — che le norme di diritto internazionale inderogabili, cioè quelle che corrispondono alla coscienza della comunità internazionale, non sono soltanto quelle esistenti al momento nel quale l'accordo di Vienna fu stipulato; esiste anche uno *jus cogens superveniens*, nel senso che possono sopravvenire altre norme di diritto internazionale che sono inviolabili, principi ai quali nessuna parte contraente può derogare e che portano pertanto alla dichiarazione di nullità del trattato se ad esse non si attenessero le parti contraenti.

Si è stabilito anche di più. Tra l'altro, la delegazione italiana è stata un'attenta partecipante ai lavori della conferenza di Vienna ed ha indicato alcune norme che non possono essere derogate in nessun trattato. Voglio leggerle, perché credo che la delegazione italiana abbia compiuto un'opera che non deve essere ignorata. La delegazione italiana ha ritenuto che le norme di diritto internazionale che non possono essere derogate in nessun trattato siano di quattro tipi: in primo luogo, quelle che tendono a proteggere la persona umana nei suoi diritti fondamentali (e queste riguarderanno in modo particolare l'esame di questo trattato); in secondo luogo, quelle che mirano ad assicurare la conservazione della pace; in terzo luogo, quelle rivolte a proteggere l'indipendenza e l'integrità degli Stati; infine, quelle che assicurano agli organi degli Stati preposti alle relazioni internazionali un determinato *status* indispensabile per il libero svolgimento delle loro funzioni e della loro dignità.

Veniamo ora al caso concreto. Secondo il diritto internazionale, secondo gli accordi di diritto internazionale che si occupano delle regole sicuramente inderogabili, nel caso ci interessano quelle sopravvenute alla stipulazione dell'accordo di Vienna, dettate dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; ma, per esempio, anche la convenzione per la prevenzione e repressione del genocidio e le varie convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione

delle vittime della guerra, vengono ritenute applicabili.

A noi interessa, ai fini della discussione in corso, esaminare se il trattato che stiamo discutendo rispetti o meno la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cioè i diritti della persona umana che, per l'articolo 2 della Costituzione, sono esplicitamente recepiti nel nostro ordinamento, per cui anche dal punto di vista costituzionale non possiamo mai compiere alcun atto valido nel nostro diritto interno che violi questi precetti.

Leggiamo gli articoli 13 e 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. L'articolo 13 dice: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato». Aggiunge, poi, che ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. La norma, considerata isolatamente, non avrebbe alcun significato, o meglio non avrebbe significato nel dibattito di oggi. Ma noi la dobbiamo collegare con l'articolo 15 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948; in tale articolo si stabilisce che ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza e che nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Cosa significa questo, allora? Ho cercato di dare una interpretazione, non dico personale, ma basata prevalentemente sulla mia capacità di conoscere questa materia. Desidero richiamare, in proposito un commento contenuto in un volume non molto diffuso di uno dei più illustri giuristi italiani, il Mortati. In esso si precisa che l'articolo 15 della Dichiarazione attribuisce ad ogni individuo il diritto al possesso dello *status*, ma si aggiunge che lo stesso articolo 15 «vieta che si pongano ostacoli a quei mutamenti di cittadinanza che vengono richiesti da quanti intendano rinunciare a quella posseduta per acquistarne un'altra, dello Stato nel quale si trasferiscono».

Questa è già un'indicazione, ma mi pare che non basti. Infatti, l'articolo 15 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo non significa solo questo; significa che non possono essere posti da chicchessia divieti o limiti per riacquistare una cittadinanza o per non perdere quella posseduta. Anche ciò è garantito dalla Dichiarazione

universale sui diritti dell'uomo, all'articolo 15. Ciò significa che deve essere consentito poter riacquistare una cittadinanza, o non perdere quella posseduta, indipendentemente dall'appartenenza ad un gruppo etnico; ciò significa anzitutto che nel trattato non dovrebbe essere scritto che chiunque, appartenente al gruppo etnico italiano, si voglia trasferire nel territorio italiano ha diritto di acquistare la cittadinanza italiana, ma dovrebbe essere scritto che chiunque risieda nella zona di cui al trattato di pace (richiamato ora in quello di Osimo) intenda trasferirsi nel territorio italiano, può acquistare la cittadinanza italiana. Questo se si vuol rispettare l'articolo 15 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo.

In secondo luogo, deve essere consentito, a chiunque non intenda trasferirsi dal luogo dove oggi risiede, di poter acquistare o mantenere (perché, per la nostra legge, in questo caso si tratterebbe di mantenere) la cittadinanza italiana, in relazione proprio al combinato disposto degli articoli 13 e 15 della Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo.

I divieti stabiliti dalle norme che abbiamo succintamente citato (non intendiamo, in effetti, allungare il discorso, ma portare solo gli argomenti fondamentali), non vengono rispettati nel trattato. E ho indicato i riferimenti alle parti del trattato che attengono proprio alla cittadinanza, senza ripetere alcunché di quanto è stato detto, molto meglio di come avrei saputo fare io, dall'onorevole Roberti.

Vi è un argomento che mi permetto di portare a sostegno della mia tesi. Non siamo chiamati qui a ratificare o meno soltanto un trattato ma, secondo l'articolo 1 del disegno di legge, tra i tanti atti che dovremmo ratificare, oltre al trattato, vi sono l'accordo, l'atto finale, tutti gli allegati e, infine, uno scambio di lettere concernenti la cittadinanza delle persone che si trasferiranno in Italia « sulla base delle disposizioni dell'articolo 3 del trattato ».

È illuminante quest'ultima lettera, che dovrebbe essere « ratificata », perché il Governo italiano fa una dichiarazione unilaterale. L'onorevole Mariano Rumor, allora ministro degli esteri, in una nota indirizzata al signor Milos Minic, vicepresidente del consiglio esecutivo federale e segretario federale degli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dichiara: « Le persone che in base

allo scambio di lettere in materia di cittadinanza ricevono il congedo dalla cittadinanza jugoslava e si trasferiscono in Italia sono considerate, nei confronti della legislazione italiana, come se non avessero perduto la cittadinanza italiana ». Risponde a questa nota il vicepresidente del consiglio jugoslavo per precisare che: « Il governo jugoslavo non ha obiezioni da formulare a quanto precede ».

Mi sono domandato il perché di questa nota. Si tratta, non vi è dubbio, di una dichiarazione che appare espressione di generosità, di liberalità da parte del Governo italiano. Coloro che appartengono al gruppo etnico italiano che sono, in questo momento, sotto la dominazione jugoslava, che dichiarano di volersi trasferire in territori italiani (per l'esattezza in altri territori italiani), di voler riacquistare o mantenere la cittadinanza italiana, secondo il testo del trattato, noi italiani li consideriamo come se non ci fossero state soluzioni di continuità nello *status* di cittadini italiani.

Invece il motivo è un altro: il motivo è da ricercare nella legge italiana. Il Governo non ha detto che si farà promotore di iniziative tendenti a far sì che la legislazione italiana li consideri italiani senza interruzioni. Ha fatto riferimento — e in questo esattamente — alla legislazione vigente. Ha dovuto dichiarare in sostanza che la legislazione italiana considera costoro cittadini italiani sempre, perché la perdita della cittadinanza è regolata nel nostro ordinamento in modo tale per cui costoro non l'hanno mai persa.

Vogliamo per un momento citare queste norme per poi vedere quanto sia legittima quindi tutta quella parte che riguarda la cittadinanza fino a giungere alla nullità del trattato? Bene, mi riferisco innanzitutto alle nuove generazioni, a coloro che sono nati dopo il 10 giugno 1940, perché il trattato si riferisce ai cittadini italiani alla « data del 10 giugno 1940 ». Mi riferisco a quelli che sono nati financo ieri, anche dopo la firma del trattato di Osimo, perché l'efficacia del trattato dipende dalla ratifica. Ebbene, la nascita in territorio straniero — voi me lo insegnate — non costituisce di per sé una condizione per la perdita della cittadinanza italiana; opera soltanto cumulativamente ad altre condizioni. E le norme sulla perdita della cittadinanza italiana dicono chiaramente (mi riferisco all'articolo 8, n. 1 e 2 della

legge sulla cittadinanza) che perde la cittadinanza italiana il cittadino che abbia o stabilisca all'estero la propria residenza (quindi anche nel caso che i territori al di là della linea di demarcazione siano territori stranieri) e che acquista la cittadinanza straniera con il concorso della propria volontà (e qui la volontà non c'è stata, perché chi per caso avesse acquistato la cittadinanza jugoslava l'avrebbe acquistata per obbligo dell'autorità) o, avendola acquistata senza il concorso della propria volontà (ed è questo il caso di tutti coloro che stanno in quelle zone), dichiararsi di rinunciare alla cittadinanza italiana. Qui, tra l'altro, si vorrebbero trattare coloro che non faranno alcuna dichiarazione alla stessa stregua di coloro che farebbero la dichiarazione, perché basta che essi non si trasferiscano perché l'Italia riconosca (e non soltanto nei confronti della Jugoslavia), attraverso il trattato, che quelli non sono più cittadini italiani, che hanno perso la cittadinanza anche se le leggi italiane dispongono in termini diversi.

Si tratta di una violazione dell'articolo 3 della Costituzione sulla quale non ho bisogno di soffermarmi, perché è stata già ampiamente illustrata dall'onorevole Roberti.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione. Questa materia della cittadinanza, messa in relazione alle norme di diritto internazionale sulla validità dei trattati ed alle norme sui diritti della persona umana, ci fa prevedere, onorevoli colleghi, che anche i singoli interessati, o comunità locali italiane della zona di Trieste, possano sollevare la questione dinanzi ad organi di giurisdizione internazionale. Infatti — cosa rara negli accordi — quando avviene una violazione di norme imperative (chiamiamole così per usare una terminologia di diritto privato), è possibile il ricorso ad organi giurisdizionali. È stato l'ultimo argomento trattato nel corso dei lavori della Conferenza di Vienna: prima è stata riconosciuta la nullità per la violazione di norme di diritto imperativo sopravvenienti, ed alla fine è stata accertata la tesi — sostenuta anche questa dalla delegazione italiana — della necessità di una tutela giurisdizionale per il caso di violazione di norme di questo genere.

Ho finito di illustrare la mia pregiudiziale. Mi pare che, quando in un provvedimento non solo si violano norme di di-

ritto costituzionale (mi riferisco all'articolo 2 della Costituzione, che impone il rispetto dei diritti della persona umana riconosciuti dalla Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo), ma si violano anche norme di diritto internazionale che sono ritenute non derogabili dalle parti, abbiamo tutti il dovere, onorevoli colleghi, di non discutere su questo accordo, poiché questo viola disposizioni di tanta rilevanza che certamente saranno impugnate da parte di chiunque possa avere interesse a farlo cadere (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Franchi ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la mia pregiudiziale è breve e chiara, penso, quanto quelle illustrate dai colleghi del mio gruppo fino a questo momento; e penso sia anche più semplice. E, anzi, di una tale semplicità — almeno, così a me appare — che mi meraviglia come un argomento del genere possa essere sfuggito a tanti accorti colleghi, mentre non mi meraviglia che sia sfuggito al Governo: al Governo non è sfuggito; ma penso che il Governo voglia proprio operare consapevolmente in questo modo.

Il punto di riferimento è l'articolo 80 della Costituzione. La pregiudiziale potrebbe investire anche l'articolo 134 della Costituzione; comunque il punto di riferimento è l'articolo 80, secondo il quale ogni trattato che implichi variazione di territorio dev'essere approvato con legge di ratifica del Parlamento.

A mio modesto avviso siamo in questo caso di fronte a variazioni di territorio, chiamate, vedremo poi, in maniera diversa nelle dichiarazioni e nelle relazioni, ma vere e proprie variazioni di territorio, che non vengono portate, non dico all'esame del Parlamento per la ratifica, ma nemmeno a conoscenza del Parlamento, perché se almeno il Parlamento fosse messo a conoscenza di questi problemi, potrebbe esplodere un conflitto di competenza fra l'esecutivo (che ritiene di poterli risolvere nell'ambito di propri poteri) e il Parlamento, che rivendica a sé ogni decisione. In questo caso, dovrebbe intervenire, sulla base del disposto dell'articolo 134 della Costituzione, la Corte costituzionale, per dirimere il conflitto.

Ma rimaniamo all'articolo 80: mi permetto di descrivere rapidissimamente le variazioni territoriali di cui parlo.

Premesso che l'articolo 80 fa riferimento a qualsiasi variazione territoriale, a prescindere dalla sua entità, se ne deduce che anche la più modesta deve essere approvata con legge di ratifica dal Parlamento. In questo caso, comunque, ho l'impressione che ci vengano nascoste variazioni di territorio lungo la famosa linea di confine (e soprattutto nella zona del Collio) che sono rilevanti anche dal punto di vista quantitativo. E sono variazioni che comunque non vengono portate all'attenzione del Parlamento, né per l'esame in sede di ratifica, né a puro titolo di informativa. E di questo parleremo poi in un altro momento, quando illustreremo una nostra richiesta di sospensiva imperniata sulla necessità di poter quanto meno conoscere tutta una serie di documenti che il Governo ci nasconde.

Nella seduta del 1° ottobre 1975 (quella purtroppo famosa seduta in cui, dopo oltre venticinque anni di assicurazioni e garanzie in senso contrario, il Governo ci venne a dire che, pur con amarezza — espressione usata allora dal ministro degli esteri — bisognava cedere alla Iugoslavia la zona B, l'onorevole Rumor, ministro degli esteri, disse: «Premetto che le intese territoriali, giuridiche ed economiche costituiranno un tutto unico». Si parla di «intese territoriali» nel senso più vasto e quindi non soltanto della cessione della zona B, ma anche di altre rettifiche di frontiera.

Continuò poi l'onorevole Rumor: «Si tratta di sostituire al precario regime territoriale derivante dal *memorandum* d'intesa una sistemazione definitiva».

Non intendo riferirmi affatto a quanto ha egregiamente sostenuto l'onorevole Roberti in merito alla violazione dell'articolo 116 della Costituzione, in quanto la mia è una pregiudiziale completamente diversa che, come ho detto, si basa sull'articolo 80 della Costituzione.

L'onorevole Rumor, in ogni modo, aggiunse: «Si porrà così fine allo stato di incertezza giuridica lungo la frontiera italo-iugoslava da Monte Forno a Dosso Giulio. In tale ambito ritornerà all'Italia la vetta del monte Sabotino, che era stata assegnata alla Iugoslavia a seguito del trattato di pace».

Credo che non occorrerebbe aggiungere altro per dimostrare che non si tratta di

rettifiche necessarie per adeguare una situazione (iniqua) di fatto al trattato di pace. Non si tratta, cioè, delle famose «sacche», occupate *manu militari* dalle truppe di Tito, che si portarono oltre le linee stabilite dal trattato di pace, soprattutto nella zona del Collio. No, si tratta di variazioni di territorio decise anche in difformità dallo stesso trattato di pace.

Onorevole ministro degli esteri, diamo pure a queste variazioni tutti i nomi che vogliamo, però sempre di variazioni si tratta e quindi, anche se fossero in nostro favore (ma non è vero), come quella citata dall'onorevole Rumor quando parla della vetta del Sabotino, dovrebbero essere ratificate dal Parlamento. Ma comunque non vi sono certo modifiche in nostro favore, perché altrimenti non sarebbe parso vero al Governo portarle, documenti alla mano, quanto meno all'esame del Parlamento, assieme a quelle da sottoporre per la ratifica. Invece, si continua a tenerle segrete, per cui — mi si consenta — è quanto meno lecito il dubbio da parte nostra che si tratti di variazioni territoriali in nostro favore: ma di variazioni si tratta e questo non può essere negato.

L'onorevole Rumor in sede di replica, dopo il nostro lungo e sfortunato dibattito, parlò delle «sacche», ma anche di qualcosa di più, in quanto affermò che «a prescindere da quelle ambiguità» — si riferisce al trattato di pace — «anche il tracciato della linea di confine tra la zona A e la Jugoslavia presenta punti in cui, sulla base dello stesso trattato di pace, gli jugoslavi avanzano pretese che potevano anche assumere aspetti di rilievo». Lo stesso ministro degli esteri, quindi, nel darci la notizia ci disse che, anche in questa materia che si gabella per secondaria, tanto da non doversi neppure portare a conoscenza del Parlamento, la Jugoslavia poteva accampare pretese che potevano assumere, appunto, aspetti di rilievo. L'onorevole Rumor continuava poi dicendo che «ci troviamo davanti ad un equilibrio di soluzioni che consente consciamente di affermare che il regolamento raggiungibile non solo non è a nostro svantaggio, ma in base a valutazioni di sicurezza e di carattere economico...». Onorevoli colleghi, in merito a queste parole «valutazioni di sicurezza», mi permetterò ancora di leggere poche righe della relazione del Governo e dell'onorevole Natali, relatore per la maggioranza.

Da quando e dove è scritto che, in materia di variazioni territoriali le valutazioni sulla sicurezza dei confini spettino al potere esecutivo e siano sottratte al potere legislativo? E questo discorso della « sicurezza », lo ritroviamo sino alla fine. Il Governo ha fatto le sue valutazioni, ha apportato delle variazioni che ci sono sconosciute, perché rientrano nei poteri dell'esecutivo, ma dobbiamo stare tranquilli perché, appunto dette variazioni sono state compiute tenendo conto, prima di tutto, della sicurezza e degli interessi economici.

Come è possibile sottrarre questa materia al Parlamento? la violazione costituzionale è evidente!

Per continuare, rapidamente, nella relazione del Governo al disegno di legge, in quel significativo paragrafo intitolato « Intese esecutive non soggette a ratifica » si apprende che il Governo, il « giudice » ha già stabilito. Noi, a questo proposito, chiederemo comunque una sospensiva perché il Governo ha deciso autonomamente cosa debba essere o meno sottoposto all'esame del Parlamento. Ebbene, in questo paragrafo concernente le questioni da non sottoporre a ratifica si parla di alcune altre questioni di minore rilevanza.

Ora, tutte quelle cose che, nel 1975, un Governo preoccupato ed imbarazzato, perché dopo venticinque anni di garanzie forniteci fino al giorno prima, annunciando la rinuncia, doveva pur dire che vi era qualcosa che sarebbe venuto all'Italia, definiva importanti, oggi finiscono per essere considerate delle questioni di « minore rilevanza derivanti dalle clausole del trattato di pace con l'Italia concernenti i territori ceduti dall'Italia ». Si dice, ancora, che i due governi daranno corso a questi adempimenti nell'ambito « del loro potere esecutivo ».

Da ultimo, a pagine 12 della sua relazione l'onorevole Natali riassume tutta la vicenda con queste parole: « Nella relazione governativa al disegno di legge alla pagina 12 si sottolinea che nell'ambito dell'esercizio del potere esecutivo dei due governi, in applicazione delle procedure fissate dal trattato di pace, le commissioni confinarie determineranno interamente la esatta linea... ». Quindi si precisa che proprio di quelle cose si tratta, e di quei riferimenti che mi sono permesso — lasciatemelo dire — di sottoporre alla vostra cortese attenzione, perché, a volte, è finzione dire che si ricorda a noi stessi. Se sapeste quanto noi abbiamo e da quanti anni

presenti queste cose! Il Parlamento non può rinunciare alla propria essenziale prerogativa; in questa materia deve conoscere tutto, e decidere se rientri o meno nell'ambito del potere esecutivo anche l'« aggiustamento », le variazioni territoriali pur di modesta rilevanza quantitativa; e si sa che cosa significhi in quella zona la rilevanza quantitativa, quando lo spostamento della linea di confine di poche centinaia di metri, quando non addirittura di metri, è garanzia di sicurezza del confine. Non voglio ricordare perché cadde e quando cadde il campo trincerato di Gorizia, ma cadde quando fu presa una determinata vetta; quindi anche poche decine di metri sono rilevanti agli effetti della sicurezza di quei confini ed è il Parlamento che deve decidere se il trattato ci riserva o meno confini sicuri. Vogliamo stabilirlo noi se vi è questa garanzia di sicurezza, che non può essere affidata a « note » o « lettere » più o meno segrete.

In conclusione, ci sono le variazioni di territorio: ci sono, le chiamino come vogliono, le eliminazioni delle « sacche ». Ci portino, dunque, i documenti, la prova che ciò che è stato variato è in nostro favore, e comunque ci pongano a conoscenza di questi problemi e li sottopongano al giudizio del Parlamento per la ratifica; perché il potere legislativo, in questo momento, deve rivendicare la propria funzione di fronte al popolo italiano: non può abdicare, non può « dimettersi » dalla Costituzione e dalla storia!

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
INGRAO

FRANCHI. Vi è, quindi, violazione dell'articolo 80 della Costituzione, perché viene sottratto al Parlamento l'esame di variazioni di territorio che il Governo ritiene di poter compiere nell'ambito del proprio potere esecutivo; e vi è, comunque, conflitto di attribuzioni fra i poteri dello Stato (articolo 134 della Costituzione).

Pensa il Governo che sia così? Tanto più allora deve porci a conoscenza di che cosa ha compiuto nell'ambito del proprio potere esecutivo, e il Parlamento deciderà se accettare tale riserva del Governo o se rivendicare a se stesso il potere di decidere. Scoppierà il conflitto? Deciderà al riguardo la Corte costituzionale.

Anche per questo motivo, quindi, noi chiediamo che il disegno di legge non venga discusso. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Almirante ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale.

**ALMIRANTE.** Signor Presidente, onorevole ministro, ho pochissime cose da aggiungere a quanto hanno detto i quattro colleghi del mio gruppo che mi hanno preceduto illustrando le altre pregiudiziali di incostituzionalità.

Mi permetto, proprio per questo, di rilevare che sono estremamente onorato di partecipare alla prima fase dei nostri interventi contro il disegno di legge di ratifica del trattato di Osimo, anche se la Camera sembra disattenta e distratta; non siamo nuovi a interventi su argomenti di questo tipo dinanzi ad una Camera disattenta e distratta. Ricordo, con qualche commozione, che la nostra vicenda in Parlamento cominciò circa trent'anni fa proprio nello stesso modo; e forse non a caso, in questo dibattito sulle pregiudiziali, è intervenuto per primo, a nome del nostro gruppo, l'onorevole Roberti e per ultimo intervengo io. Trent'anni fa con noi c'era Mieville, c'era Michelini, c'era Russo Perez. La prima nostra battaglia in Parlamento, se ben ricordo, trent'anni fa fu esattamente in relazione alla non attuata dichiarazione tripartita per Trieste della primavera del 1948.

Ho l'impressione di poter dire che l'emozione di poter rilevare che alla nostra passione di trent'anni fa corrispondeva la disattenzione della Camera di trent'anni fa, alla nostra perdurante passione di oggi corrisponde la perdurante disattenzione della Camera di trent'anni dopo.

Ma a Trieste l'atmosfera è quella delle grandi giornate che vi abbiamo vissuto. Trieste ha una forza molto cogente, molto più pesante della disattenzione e della distrazione di questo e dell'altro ramo del Parlamento, e noi siamo riusciti per trenta anni a rappresentarla nelle grandi occasioni. Ecco perché sono onorato di aggiungere poche parole a ciò che hanno detto, molto meglio di quanto avrei potuto fare io, i colleghi del mio gruppo che mi hanno preceduto da Roberti a Tremaglia, a Pazzaglia, a Franchi.

Mi riferirò correttamente, signor Presidente, a due articoli della Carta costitu-

zionale che mi sembrano, e ci sembrano, violati da questo disegno di legge, e sui quali non hanno avuto modo di intrattenersi in particolare i colleghi che mi hanno preceduto: l'articolo 10 e l'articolo 6 della Costituzione. Dirò poche parole perché, pur non essendosi intrattenuti i colleghi che mi hanno preceduto specificamente su questi argomenti, hanno però trattato così ampiamente e magistralmente l'aspetto costituzionale, o per dir meglio l'emergenza anticonstituzionale di questa legge, che io mi sentirei in torto verso il Parlamento, verso me stesso e verso i colleghi se mi dilungassi.

A proposito del primo comma dell'articolo 10, secondo cui: « l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute », tale argomento è stato nella sostanza magistralmente trattato dall'onorevole Pazzaglia. Vorrei perciò limitarmi ad una osservazione incidentale che, confermando naturalmente la mia impressione che la legge violi questo articolo della Costituzione, tende ad ottenere qualche chiarimento responsabile da parte del Governo nella persona del ministro degli esteri.

L'articolo 7 del trattato dice: « Alla data dell'entrata in vigore del presente trattato, il *memorandum* di intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano di avere effetto nelle relazioni fra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Ciascuna parte ne darà comunicazione al governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al governo degli Stati Uniti d'America e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, entro un termine di trenta giorni a partire dall'entrata in vigore del presente trattato ». Credo di poter chiedere al signor ministro una precisazione essenziale. Dalla lettera di questo articolo, e credo anche dalla sua sostanza, appare chiaramente che, con l'entrata in vigore del disegno di legge, e quindi del trattato di Osimo, il *memorandum* di intesa del 1954 cesserà di avere effetti solo fra le due parti contraenti, cioè fra l'Italia e la Jugoslavia, le quali ne daranno comunicazione alle altre parti contraenti, secondo l'articolo 7 del trattato; ma per le altre parti contraenti, sulla base di questo trattato e della legge di ratifica, il trattato continuerà ad essere in vigore. Il che, sul terreno del diritto internazionale, sul terreno del rapporto fra gli Stati, a mio avviso potrebbe avere delle singolari e preoccupanti conseguenze proprio

nel momento in cui il Governo italiano insiste per l'immediata ratifica del trattato di Osimo, allo scopo di chiudere un contenzioso che è un contenzioso di diritto internazionale e non soltanto di rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato jugoslavo.

Questa osservazione è importante, perché il *memorandum* di intesa del 1954 ha avuto una grossa influenza nei rapporti fra gli Stati e, in particolare, nei rapporti fra Italia e Jugoslavia, ma più vastamente nei rapporti fra gli Stati contraenti, se è vero, com'è vero, che il *memorandum* di intesa del 1954 ha malamente sostituito la dichiarazione tripartita del 1948, la quale è praticamente caduta ed è stata vanificata nel momento in cui è entrato in vigore il *memorandum* d'intesa del 1954.

C'è un'altra osservazione, o meglio un'altra richiesta di informazione, di parere — che forse è ancora più pertinente e più grave — che mi permetto di indirizzare, in base al disposto dell'articolo 10 della Costituzione, all'onorevole ministro degli esteri. Tale osservazione riguarda il trattato di pace del 1947. Quale sarà la posizione del Governo italiano, dello Stato italiano, in termini di diritto internazionale, a seguito dell'eventuale ratifica del trattato di Osimo, nei confronti del trattato di pace del 1947, e degli altri ventuno — se non erro — contraenti dello stesso trattato di pace? In quale situazione e posizione di diritto internazionale si verrà a trovare l'Italia, a seguito della ratifica del trattato di Osimo? Potrà comportare, tale ratifica, conseguenze di diritto internazionale? Sembrerà strano che ne parliamo noi, ma ne parliamo doverosamente, perché non vogliamo che l'Italia vada incontro ad altre avventure, ad altre mortificazioni.

Non faccio certamente il difensore del *Diktat*, ma il *Diktat* è diventato purtroppo uno strumento di diritto internazionale, il quale, a nostro avviso, avrebbe dovuto essere ampiamente modificato, vanificato addirittura attraverso precedenti trattative. Ciò non è accaduto; ora, con la ratifica del trattato di Osimo, si verrà, in effetti, a modificare il trattato di pace in una delle sue clausole ed in uno dei suoi allegati più importanti, concernenti i confini del nostro paese. Il paese con il quale abbiamo trattato, ed in favore del quale il Parlamento italiano sta per ratificare il trattato di Osimo, con la rinuncia ad una parte del nostro territorio nazionale, è un paese quanto mai instabile, secondo le generali previsio-

ni, fatte dall'una e dall'altra parte, al di qua e al di là della cortina di ferro.

Che significa una ratifica che modifica un altro patto, molto più solenne ed importante — e molto più disastroso — di questo, i cui contraenti non sono stati formalmente consultati prima che il Governo italiano firmasse il trattato di Osimo, e quindi prima che il Parlamento italiano lo ratificasse?

Credo che a questi interrogativi il Governo italiano possa e debba dare una risposta, in mancanza della quale permarranno pieni i dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge, sulla possibilità di ratificare questo trattato ai sensi dell'articolo 10 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'articolo 6 della Costituzione, esso riguarda — come i colleghi mi insegnano — le minoranze; il disposto dell'articolo 6 dice infatti che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Si dà il caso, onorevoli colleghi, che io abbia avuto l'onore — ed anche l'onere — di pronunciare i due più lunghi discorsi che io abbia mai pronunciato (e forse i due più lunghi discorsi che siano mai stati pronunciati in questa aula) proprio in relazione al problema delle minoranze e dell'articolo 6 della Carta costituzionale. Pronunciai, se ben ricordo, un discorso di circa otto ore quando si trattava di approvare lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, ed un discorso di oltre nove ore quando si trattava di approvare lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, o per dire meglio il « pacchetto » delle concessioni italiane all'Austria, proprio in relazione all'articolo 6 della Carta costituzionale. Credo di poter parlare quindi di questo argomento *ex informata conscientia*. Credo che allora, in entrambe le occasioni, il nostro partito ed il nostro gruppo si siano battuti non perché fosse disatteso e disapplicato l'articolo 6 della Carta costituzionale, ma perché esso fosse applicato non soltanto in favore di minoranze etniche o linguistiche — che dir si voglia — straniere, ma anche in favore di quelle minoranze etniche o linguistiche italiane che, in territori di confine, specialmente per quanto riguardava e riguarda l'Alto Adige, rischiavano di essere travolte da norme troppo generose, troppo estensive, nei confronti delle minoranze etniche o linguistiche straniere.

Adesso, per la prima volta, ci troviamo di fronte ad un trattato, di fronte ad un

disegno di legge di ratifica di un trattato che non riguarda, nelle intenzioni — o non dovrebbe riguardare nelle intenzioni — la tutela di una minoranza etnica o linguistica straniera, ma riguarda la materia di cui si è trattato e di una minoranza italiana in territorio straniero. È la prima volta che il Parlamento italiano si occupa, ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione, di una minoranza etnica e linguistica italiana. Guarda caso, la generosità, la liberalità, la tutela accanita e puntigliosa che il Parlamento, il Governo e tutti i partiti, nessuno escluso, hanno dimostrato nelle precedenti occasioni nei confronti della minoranza etnica o linguistica tedesca dell'Alto Adige o di quella slava del Friuli-Venezia Giulia, ora sono scomparse. Certo, si tratta di una minoranza esigua, ma lo è perché sono scappati 50 mila italiani da quella zona che io mi ostino (e spero di non essere ripreso per questo dalla Presidenza della Camera) a definire « una parte d'Italia ». I 10 mila italiani che vi rimangono costituiscono la minoranza di cui si occupa questo trattato.

In tale trattato vi è uno scambio di lettere che riguarda specificamente la minoranza italiana, etnica o linguistica, oppure la minoranza, senza alcun aggettivo.

È veramente strano che questo Parlamento, dotato di una tradizione di tutto rispetto per quanto attiene alla tutela delle minoranze, che questo Stato, che questi Governi (tutti espressi per trent'anni dalla stessa parte politica) — che hanno sempre avuto cura di tutelare le minoranze straniere, esigue e meno esigue, ai confini dello Stato italiano — quando si tratta, per la prima volta, di applicare questa importantissima e vincolante norma della Costituzione a tutela di una minoranza di lingua italiana, se ne scordano in maniera clamorosa. Tuttavia, ci si dice che lo statuto speciale per la minoranza, annesso al *memorandum* d'intesa, resta in vigore.

Ora vi citerò un illustre personaggio, in questo momento in missione all'estero per difendere i socialisti stranieri — parlo dell'onorevole Nenni — il quale alcuni anni dopo il *memorandum* d'intesa di Londra, parlando a Trieste nel 1957 e riferendosi alla situazione degli italiani che ancora rimanevano nella zona B, ebbe a dire: « si ha la prova di un premeditato e sistematico proposito di snazionalizzazione ». Il *memorandum* d'intesa e lo statuto speciale annesso erano in vigore da tre anni quan-

do si diceva che la Jugoslavia avrebbe mantenuto gli impegni. Infatti, vi erano giornali e scuole in lingua italiana nella zona B, ma la loro lingua era quella comunista, non certo quella della libertà. Dal 1954 in poi si procedeva e si è proceduto ad una dura opera di snazionalizzazione da parte della Jugoslavia, opera che è consistita nell'espropriare « alla Gheddafi » (ora è di moda questa espressione) i cittadini italiani dei loro beni; gli italiani sono stati messi, insomma, in condizione di andarsene.

Ora cedete alla Jugoslavia la zona B, mentre vi è una minoranza italiana da tutelare. Questo è il momento delle contropartite. Quale altra contropartita poteva essere chiesta allo Stato jugoslavo in questo momento se non un'attenta tutela della minoranza italiana? È la sola contropartita che potevamo chiedere! Spero non abbiate chiesto quattrini, come al tempo del *memorandum* d'intesa quando, invece che 130, i miliardi dati dalla Jugoslavia all'Italia si ridussero a 45. Poi si disse che questi miliardi sarebbero stati dati ai profughi per risarcirli dei loro beni. Turpi mercati, dei quali nessuno ha il coraggio di parlare in Italia! Di tali mercati si tace ostinatamente, fatta eccezione per *Il Piccolo* di Trieste: sia ringraziato! Tutti tacciono ostinatamente e vergognosamente.

Non so se ci sia un mercato di denaro anche in questo caso (spero di no); c'è però la zona franca, con tutti i traffici a vantaggio di potenze economiche molto ben individuabili, perché i Gheddafi arriveranno anche lì fra non molto, non c'è dubbio. Anche a Trieste arriveranno i Gheddafi: questo è l'indirizzo, questa è la strada lungo la quale si cammina. Credevo che in questa occasione, cedendo un lembo di terra italiana, si potessero chiedere e ottenere, per la minoranza etnica e linguistica italiana, delle garanzie, delle tutele, che si potesse rispettare almeno questo, tra i tanti precetti della Costituzione che sono stati messi sotto i piedi. Vi documento invece come, anche dal punto di vista linguistico, sia stata tutelata la minoranza italiana! All'allegato X del trattato c'è uno scambio di lettere fra il ministro jugoslavo Minic e il ministro italiano Rumor. Il ministro Minic scrive: « I termini " minoranza " e " gruppo etnico " che figurano nel testo del trattato e nei suoi allegati saranno tradotti nelle lingue jugoslave con il termine significante " minoranza " ». Gli jugoslavi non ammettono neanche che si parli di « gruppo etnico ».

L'onorevole Rumor risponde: « I termini " minoranza " e " gruppo etnico " che figurano nel testo del trattato e nei suoi allegati saranno tradotti nella lingua italiana con il termine significativo " gruppo etnico " ». Non siamo nemmeno riusciti ad ottenere che nel testo jugoslavo del trattato — che è il testo che conta per l'applicazione da parte della Jugoslavia delle norme in favore, o, per lo meno, non a danno, della minoranza italiana — si accettasse di scrivere « minoranze etniche ». C'è soltanto « minoranze », cioè c'è la quantità; non la qualità, in contrasto con la norma della Costituzione italiana che parla di « minoranze linguistiche », espressione — mi perdonino i vecchi costituenti — impropria, perché l'*etnos* comprende la lingua mentre la lingua non comprende l'*etnos*. Meglio sarebbe se la Costituzione della Repubblica italiana parlasse di « minoranze etniche », oppure di « minoranze etniche e linguistiche ». Comunque la Costituzione italiana, all'articolo 6, si riferisce a « minoranze linguistiche ». Il Governo italiano, perciò, nel momento in cui cedeva un pezzo di terra italiana, non è stato neppure capace di ottenere che la Jugoslavia recepisce questo termine, e precisasse che si trattava di « minoranze etniche » o di « minoranze linguistiche » italiane. C'è « minoranze », cioè la quantità, senza nessuna garanzia, nemmeno dal punto di vista formale.

Ecco, ho voluto fare queste appassionate osservazioni concludendo un dibattito che solo in apparenza è stato formale e giuridico, ma che nella sostanza ha rappresentato per noi un contributo di passione per la causa di Trieste e della Venezia Giulia (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

DE POI. Chiedo di parlare contro le questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la materia che dobbiamo esaminare è particolarmente delicata; essa certamente risveglia una eco dolorosa nell'animo degli italiani. Si comprendono, perciò, alcune espressioni di amarezza che sono emerse finora. Ma, come diceva il Presidente del Consiglio Moro, non si può restare fermi nel dolore, come non si può pensare che una certa situazione non possa essere superata

attraverso una condizione più equa e più giusta che rientri nel rispetto dell'ordinamento internazionale e di una corretta visione della cooperazione e dell'osservanza dei diritti dei cittadini. È quindi in omaggio a questo dolore che bisogna deplorare la strumentalizzazione di parte, la quale può contare, anche appellandosi ad elementi formali, sulla emotività e sulla esasperazione. Il Governo italiano ha fatto una scelta difficile, che, tuttavia, è saggia e lungimirante. Ed è proprio alla luce di queste considerazioni che occorre respingere le pregiudiziali che sono state presentate.

Un trattato di questa importanza, di questa complessità non può essere che visto nella sua globalità, non può essere che preso per il significato complessivo che esso ha nelle sue varie parti. Mi pare che sia stato sovente dimenticato, salvo alcuni accenni, che il trattato si fonda essenzialmente sui principi che sono posti dagli articoli 10, 11 e 80 della Costituzione.

Per quel che riguarda l'ordinamento giuridico, è importante tener conto della conformità a norme di diritto internazionale, alle quali questo trattato, secondo il dettato della Costituzione, si riferisce in modo preciso e non equivoco: esso si conforma precisamente al dettato della Costituzione, che impone all'articolo 11 di risolvere le controversie internazionali attraverso soluzioni pacifiche, attraverso una ricerca che rifugga dal conflitto fine a se stesso.

È proprio in questi termini che è stato portato avanti il dibattito svoltosi l'anno scorso alla Camera e al Senato, per dare un chiaro senso di indirizzo alla volontà del Parlamento. Il consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia, secondo il dettato dell'articolo 47 dello statuto, ha espresso un parere ben preciso, motivato in un ordine del giorno (presentato dai gruppi della democrazia cristiana, del partito comunista, del partito socialista, del partito socialdemocratico, del partito repubblicano, del partito liberale e del movimento Friuli Venezia-Giulia), che rientra nella procedura, che era stata iniziata fin dal 1975, poi interrotta, e che è stata ripresa proprio per ottemperare all'articolo 47 dello Statuto regionale.

L'ordine del giorno è del seguente tenore: « Il consiglio regionale conferma il giudizio favorevole sul trattato e sull'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, firmati

a Osimo il 10 novembre 1975, che consente di sviluppare su nuove basi una più stretta e proficua collaborazione tra i due paesi.

Preso atto del parere favorevole espresso dalla giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, sui predetti accordi, nonché sul disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione degli accordi stessi; considerati gli accordi in argomento quali validi strumenti per valorizzare ulteriormente la funzione europea del Friuli Venezia-Giulia, quale area di incontro e di dialogo tra civiltà e popoli diversi; rilevato che lo stanziamento previsto dal disegno di legge di ratifica degli accordi sarà diretto ad attuare gli accordi stessi, nella prospettiva di un decisivo rilancio dell'attività portuale e dell'intera economia regionale; considerata positivamente la partecipazione attiva della regione nell'attuazione dei vari impegni previsti dagli accordi, anche attraverso la presenza di un suo rappresentante in seno al comitato interministeriale costituito presso il Ministero degli affari esteri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; considerato il particolare rilievo che fra le varie iniziative, previste dagli accordi, assume la costituzione di una zona franca a cavallo del confine, sia per le prospettive di sviluppo che essa apre all'economia regionale, sia per gli impegni che comporta per la regione e per gli altri enti locali; ritenuto che gli insediamenti di tipo umano e industriale, all'interno e nel territorio circostante la zona franca industriale, non dovranno in alcun modo pregiudicare l'equilibrio ecologico né alterare le condizioni dell'ambiente carsico triestino, salvaguardando altresì peculiari interessi della popolazione slovena ivi residente, soprattutto al fine di garantire la integrità della minoranza nazionale slovena residente all'interno e nel territorio circostante la zona franca; considerata la esigenza che la realizzazione della sopradetta zona franca industriale trovi un giusto collegamento con la pianificazione territoriale e la programmazione economica regionale; ribadita l'esigenza che l'attuazione dell'accordo italo-jugoslavo sia seguita con particolare attenzione dalla regione — e in tal senso viene giudicata opportuna una sistematica consultazione del consiglio regionale da parte della giunta su tutti i problemi dell'accordo stesso — impegna la giunta regionale: a svolgere ogni possibile interessamento presso i competenti organi

centrali affinché venga affrettato al massimo l'iter del disegno di legge di ratifica degli accordi; a predisporre, in collaborazione con le amministrazioni ed enti interessati nonché con le forze sociali, proposte, progetti, studi, per l'attuazione delle iniziative previste dagli accordi stessi, da prospettare, tramite il rappresentante regionale, al competente comitato interministeriale; ad intervenire nelle competenti sedi ministeriali affinché venga avviato con la massima sollecitudine da parte del predetto comitato interministeriale il lavoro istruttorio per la predisposizione dei decreti di attuazione degli accordi senza attendere la ratifica dei medesimi da parte del Parlamento; decide di costituire una apposita commissione consiliare che opererà sulla base degli indirizzi del presente ordine del giorno e alla quale la giunta regionale si riferirà in ordine allo stato di avanzamento degli adempimenti previsti dagli accordi e in ogni caso preventivamente all'emanazione dei decreti di attuazione dei medesimi, in vista del parere che la Giunta regionale è tenuta ad esprimere ai sensi dell'articolo 3 del predetto disegno di legge ».

Anche la consultazione che è stata fatta prima della presentazione del disegno di legge al consiglio dei ministri il 7 settembre 1976 rappresenta un adempimento pari a quello di carattere politico svolto l'anno passato con il dibattito che ha avuto luogo in questo Parlamento. Mi pare, quindi, che esistano gli elementi per poter fugare ogni dubbio di carattere generale sia per quel che riguarda la garanzia dell'informazione di quest'organo, sia sulla garanzia dell'informazione e della partecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia.

Mi sembra che siano poco fondate anche altre riserve qui svolte per quanto riguarda innanzitutto il problema della cittadinanza che in fondo si riferisce con puntualità e precisione, nel testo del disegno di legge, a persone che erano cittadini il 10 luglio 1940, nel momento in cui scoppiò la guerra. Questo tipo di collegamento ha un significato preciso anche per ulteriori norme riguardanti beni, indennizzi e assistenza e che non sono lesive di diritti che possono essere inerenti alle persone. Infatti il diritto in questo caso riguarda la permanenza in un territorio che era in contestazione e che quindi doveva essere qualificato come territorio appartenente o meno alla Repubblica italiana. Questo tipo di scelta, secondo

quanto viene indicato, rappresenta una possibilità chiara e precisa di esplicitare un diritto di opzione per il mantenimento della cittadinanza, che si può esercitare entro un anno dall'entrata in vigore del trattato manifestando alle autorità del luogo di residenza l'intenzione di trasferirsi, per cui quelle stesse autorità sono tenute ad informare le autorità dello Stato nel quale la persona intende trasferirsi. Il trasferimento, in termini pratici, può avvenire dopo tre mesi, e lo Stato abbandonato dalla persona che ha esercitato l'opzione sarà quello di cui la persona medesima riterrà di aver perduto la cittadinanza.

Non mi pare che dalla aleatorietà e dal contenzioso proprio della situazione preesistente si possa trarre la deduzione della esistenza di diritti che potessero in qualche modo essere fatti valere nei confronti di una situazione territoriale che non era accertata. Del resto, tutto ciò trova fondamento nel paragrafo 3 dell'articolo 19 del Trattato di pace, nel quale si stabilisce che lo Stato al quale il territorio è ceduto potrà esigere che coloro che si avvalgono dell'opzione si trasferiscano in Italia entro un anno dalla data in cui l'opzione viene esercitata. Le scelte, quindi, si basano sul Trattato di pace e il tipo di scelta è stato effettuato dalle parti secondo le conclusioni di un accordo bilaterale. Con ciò si collega il discorso circa la normativa concernente la prole e quella che riguarda — ne ha parlato l'onorevole Roberti — il problema del giudice naturale. Questa valutazione di cittadinanza viene effettuata, quindi, rispetto ad un territorio che prima non era determinato, ed ora invece è determinato, per cui detta valutazione non è da considerarsi preesistente riguardo al territorio, ma successiva alla delimitazione dei confini.

Anche per quanto riguarda il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sono forzate alcune conclusioni che sono state prima trattate. L'opzione consente di mantenere la cittadinanza. Non bisogna, quindi, arrampicarsi sugli specchi per trovare dalle formule da leggere « a rovescio ». Le formule vanno lette in modo corretto, ed è a questo rispetto che si rifà il preambolo del trattato in discussione nelle sue indicazioni chiare e precise, che non mi sembra siano contraddette, nel contesto del trattato medesimo, da dichiarazioni come quella universale sui diritti dell'uomo.

Per quanto riguarda il problema del finanziamento delle spese da effettuare per

l'esecuzione del trattato di Osimo, nel disegno di legge di ratifica è previsto uno stanziamento di 300 miliardi di lire in diversi esercizi finanziari, da ripartire in sede di emanazione degli appositi decreti delegati emanati dal Governo sulla base degli articoli 3 e 6 del disegno di legge di ratifica. L'articolo 8 prevede, per gli anni 1976 e 1977, uno stanziamento di 5 miliardi: un miliardo e 500 milioni saranno ottenuti mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Mi pare che vi sia un tipo di lettura non corretta...

CERQUETTI. Ma quando parla delle questioni pregiudiziali?

DE POI. ... nell'intervento del collega che ha parlato di ciò. Infatti, bisogna riferirsi alla voce indicata nella tabella 5, n. 2, che riguarda l'indennità di rischio, secondo un accertamento che è stato richiesto dalla Commissione bilancio. Quindi, questi fondi che ammontano a 3.500 milioni per l'anno finanziario 1977 possono essere correttamente ritrovati e non sono certamente scomparsi, come si è sostenuto.

TREMAGLIA. Non scomparsi, ma inesistenti. È diverso!

DE POI. Per quanto, invece, attiene alle spese relative agli esercizi finanziari successivi al 1977, lo stesso articolo 8 del disegno di legge di ratifica prevede che esse vengano di volta in volta finalizzate tramite la legge di bilancio. In questo modo viene assicurata la copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei suddetti accordi in relazione alle effettive necessità, quali esse si presenteranno nei vari stadi di attuazione delle disposizioni contenute nelle intese italo-jugoslave sottoposte all'*iter* di ratifica.

VALENSISE. Provi a dirlo alla Corte costituzionale!

DE POI. Anche il riferimento che è stato fatto alla sentenza della Corte costituzionale può far rilevare che questo è un sistema indubbiamente valido di copertura. Infatti, ad esempio, nella sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1966 si afferma che l'obbligo della copertura va osservato con puntualità rigorosa nei con-

fronti di spese che incidono sopra un esercizio in corso, mentre è evidente che una puntualità altrettanto rigorosa, per la natura stessa delle cose, non è richiesta nella *ratio* della norma per gli esercizi futuri, rispetto ai quali la legge di spesa si pone come autorizzazione al Governo, che la esercita non senza discrezionalità, nel senso che nella predisposizione del bilancio le spese possono essere ridotte, o addirittura non iscritte, quante volte le esigenze dell'equilibrio finanziario e dello sviluppo economico-sociale consiglino una diversa impostazione globale del bilancio o la configurazione di un diverso equilibrio.

Infine, è il caso di richiamare l'attenzione su quanto è riportato nello stesso articolo 8, ultimo comma del disegno di legge al nostro esame, per porre in evidenza la manifestata possibilità di modificare, in sede di approvazione della legge di bilancio, le ripartizioni degli stanziamenti, che saranno adottate con i decreti delegati, non soltanto con riferimento ai singoli interventi, ma anche in relazione ai tempi della loro materiale iscrizione in bilancio, che dovrà farsi carico della relativa copertura.

Credo che, in questo caso, l'onorevole Tremaglia si sia riferito ad un risvolto che non riguarda l'unicità della legge, ma che riguarda più leggi successive. In questo caso, mi pare che quanto viene affermato dal richiamato articolo 8 e, ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale sia piuttosto a conferma di un'altra versione, e non di quella dell'onorevole Tremaglia.

Anche per quanto riguarda la delega, il disegno di legge e le specificazioni contenute nel trattato sono sufficientemente chiari per indicare i principi ed i criteri direttivi in base ai quali il Governo deve proseguire la attuazione del trattato. Semmai, ciò che può mancare sono i progetti di attuazione, ma non mancano certamente i principi direttivi, non mancano certamente le indicazioni attraverso le quali il Governo, secondo il dettato dell'articolo 76 della Costituzione, dovrà attuare il trattato. Sono indicati tutti quelli che possono essere gli aspetti di tipo tecnico, finanziario, fiscale, nonché le norme necessarie per favorire attività culturali, iniziative per la conservazione delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia e per assicurare le misure assistenziali e facilitare lo stabilimento sul territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgano della fa-

coltà prevista dall'articolo 3 del trattato. Mi pare quindi che siano indicati con estrema precisione l'oggetto e i limiti temporali per la delega.

Non credo, pertanto, che in un tipo di scelta e di presentazione quale è stata fatta si consideri sufficientemente la complessità di questo trattato, che non riguarda solamente un regolamento di confine, che è ben più di un puro e semplice regolamento territoriale. La complessità della materia poteva essere certamente tutta prevista e cristallizzata negli articoli del trattato, ma richiedeva un processo di attuazione e quindi una delega più complessa, che corrispondesse anche ad un criterio di sorveglianza che giustamente va svolto sull'applicazione del trattato stesso.

Del resto certe variazioni di confine, se noi leggiamo bene l'articolo 5 del trattato di pace, sono certamente previste nel paragrafo 5 dello stesso articolo: in vista della determinazione finale per quanto riguarda le frontiere stabilite agli articoli 3, 4 e 22, i commissari saranno autorizzati ad allontanarsi di 500 metri dalla linea stabilita dal presente trattato, al fine di adattare la frontiera alle condizioni geografiche ed economiche locali sotto riserva di non porre sotto una sovranità diversa da quella che risulta dalle limitazioni stipulate dal presente trattato nessun villaggio, nessuna città di più di 500 abitanti. Mi pare che questa possa essere ugualmente un'indicazione che può rispondere a quelle che sembrano delle preoccupazioni senza risposta, ma che hanno indubbiamente una loro logica ed una precisa risposta in una normativa fissata dallo stesso trattato di pace.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ROGNONI

DE POI. Infine, in merito alla valutazione globale del trattato, ritengo che quest'aspetto vada esaminato in sede di discussione sulle linee generali e non in sede di esame delle questioni pregiudiziali. Tuttavia merita rilevare che mentre l'applicazione del trattato offre determinati vantaggi per i cittadini interessati, la situazione attuale, dal punto di vista economico, di certezza del diritto, e dal punto di vista internazionale è certo meno favorevole di quella futura: sia per le possibilità che la zona franca offre, sia per ciò che si prospetta nelle potenzialità di collegamento

con l'Europa centrale ed orientale, sia per la definizione della attuale incerta situazione giuridica.

In fondo, è proprio questa una ulteriore ragione di opportunità per ratificare il più rapidamente possibile il trattato al nostro esame, che pone fine ad una situazione conflittuale della quale questa Repubblica si è dovuta far carico, ma che certamente la Repubblica non ha provocato. Ed è proprio per questo che è ammirevole la tenacia con la quale il Governo ha cercato, con realismo, di giungere ad una conclusione che, da un lato, escludesse la separazione di Trieste dalla madrepatria, e, dall'altro, fosse atta a dare a Trieste lo sviluppo e la dimensione che essa merita, definendo chiaramente al tempo stesso, una linea di confine che poteva altrimenti rimanere una ragione permanente di contesa e di incertezza, ed infine chiudendo una situazione che non sarebbe certamente rientrata nella logica della conferenza di Helsinki e non avrebbe certamente aiutato né la pace europea, né quella del Mediterraneo, mentre avrebbe reso in fondo un pessimo servizio alla Jugoslavia del dopo-Tito.

BAGHINO. E quindi rinunciate a tutto!

DE POI. Avrebbe reso un pessimo servizio alla Jugoslavia, spingendola forse, in fase rivendicativa, verso posizioni dalle quali essa si è allontanata. Il conflitto si sarebbe potuto manifestare nei confronti della stessa Comunità economica europea alla quale non è sfuggita l'importanza di questa scelta sia per quanto riguarda la realizzazione della zona franca, che si riferisce ad accordi internazionali preesistenti al trattato di Roma, sia per l'idea che in fondo fa oggi della Jugoslavia una zona di passaggio ed un paese con cui non bisogna creare ulteriori conflitti, ma stabilire (l'accordo del 2 dicembre fra la CEE e la Jugoslavia stipulato a Belgrado lo dimostra) un tipo di rapporto e di collegamento sempre più stretto.

E, in fondo, proprio in funzione di questa scelta — che significa accettazione della buona volontà e della buona fede delle parti che sottoscrivono un trattato internazionale — che vanno viste le norme che si riferiscono alla pari dignità sociale, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, e la normativa dell'allegato 6 del trattato. E nello stesso senso che va interpretato il discorso sulla tutela delle minoranze, perché

in fondo questa tutela viene riferita alla garanzia offerta dagli ordinamenti giuridici interni; ed è proprio in ordine a ciò che si esprime fiducia nella buona fede delle parti contraenti.

ALMIRANTE. *Fides punica!*

DE POI. È infine da rilevare come non sia esatto il riferimento che è stato fatto non tanto all'articolo 80 quanto all'articolo 5 della Costituzione, per richiedere un tipo di scelta che non dovrebbe essere compiuta da questo Parlamento ma affidato ad un *referendum* tra le popolazioni interessate.

Non è certo questo lo spirito dell'articolo 5 della Costituzione, che riguarda piuttosto il decentramento e l'articolazione del paese in relazione alle autonomie locali, ma non riguarda certo le modifiche delle parti di territorio che toccano il confine di Stato in certe regioni.

Questo mi sembra inequivocabile, per cui cade anche il riferimento all'articolo 132 della Costituzione e ritorna — come dicevo all'inizio — il riferimento principale, che è il motivo stesso di questo dibattito, all'articolo 80 della Costituzione.

Onorevoli colleghi, le scelte che siamo chiamati a compiere non sono legate ad elementi formali, la cui fondatezza è stata comunque dimostrata dal parere degli insigni giuristi chiamati ad esprimersi sulla costituzionalità di queste norme.

Questi, tuttavia, non sono gli aspetti essenziali per giudicare l'importanza e il realismo degli accordi di Osimo. La scelta vera, che qui si cerca di ritardare per mantenere uno stato di tensione e di incertezza, è quella imposta dal realismo, dalla volontà di pace e di cooperazione internazionale, dalla volontà di guardare avanti e non di riaprire piaghe e problemi che, nello spirito degli accordi, hanno la possibilità di essere leniti e superati in positivo.

Ferma resta la necessità di vigilanza del comitato paritetico in sede di attuazione; fermo deve essere l'impegno del Parlamento e di tutto il paese di volgersi con attenzione ai problemi ed alle necessità di una sua parte così afflitta nel passato. Ma la volontà democratica dell'Italia deve risaltare oggi in modo inequivoco proprio per continuare sulla strada intrapresa da De Gasperi e dai successivi Governi della Repubblica e non ripiegare su se stessi, ma

aprirsi a rapporti di unione e di cooperazione capaci di far superare l'afflizione e l'indebolimento della nostra Europa.

Ed è proprio la puntualità e la precisione del nostro impegno, assunto in buona fede e nella volontà di pace, che devono essere il vincolo e lo stimolo per la controparte, verso la quale non dobbiamo insinuare la punta del sospetto, ma alla quale dobbiamo dimostrare con quanta apertura, lungimiranza, fattiva volontà di cooperazione la Repubblica italiana si volge agli altri paesi, ed in particolar modo a quelli più vicini, per intraprendere un comune sforzo di progresso civile (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Informo la Camera che il presidente del gruppo parlamentare del MSI-destra nazionale ha chiesto la votazione per scrutinio segreto sulle questioni pregiudiziali presentate.

Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

CARDIA. Chiedo di parlare contro le questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIA. Il collega De Poi ha già trattato, ed in modo esauriente, le eccezioni di costituzionalità che sono state sollevate sia riguardo alle norme del trattato, sia riguardo alla procedura di ratifica. Mi limiterò, signor Presidente, a toccare brevemente tre questioni attinenti appunto al problema della costituzionalità del trattato e della procedura di ratifica.

Comincio da quest'ultima questione di procedura. Mi sembra che una lettura dell'articolo 80 della Costituzione non lasci alcun dubbio sulla costituzionalità della procedura di ratifica che la Camera sta seguendo. L'articolo 80 afferma tra l'altro, che le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che siano di natura politica o importino variazioni del territorio. Vorrei soltanto aggiungere alle osservazioni già fatte che nel nostro caso le uniche variazioni di territorio che hanno carattere di novità sono, in realtà, quelle rettifiche di confine che sono previste dal trattato e la cui realizzazione è precisata

nel trattato stesso ed è consegnata agli allegati 1 e 2.

Per quanto riguarda invece la variazione più consistente di territorio, cioè la questione della Zona B, non si tratta, onorevoli colleghi, di una variazione attuale di territorio, in quanto il trattato che noi stiamo per ratificare dà semplicemente forma ad una variazione di territorio che di fatto è avvenuta nel 1954.

FRANCHI. Questa è una assurdità. Non sa nemmeno che è la sovranità che si sta cedendo! Non lo ha nemmeno letto?

CARDIA. Ed è curioso, signor Presidente, che da parte della destra fascista non si tenga conto di quanto la stessa destra ha consegnato alla propria relazione di minoranza, essere cioè il *memorandum* di Londra uno strumento internazionale che non ha creato una linea di demarcazione, bensì modificato confini del territorio italiano. Di conseguenza, il trattato di Osimo non è che la formalizzazione di qualcosa che è già avvenuto nel 1954, e che è intimamente connesso al trattato di pace del 1947; trattato di pace che, a sua volta, non fa che codificare le conseguenze di una guerra perduta. Pertanto, mi sembra che su questo punto la eccezione di incostituzionalità sia manifestamente infondata, e che la Camera debba procedere alla ratifica con le modalità che sono appunto prefigurate dall'articolo 80 della Costituzione.

La seconda osservazione riguarda l'asserita incostituzionalità di talune norme del trattato medesimo. Io ho seguito con qualche attenzione l'esposizione delle presunte eccezioni di incostituzionalità: mi è sembrato che queste eccezioni mancassero di precisione, di chiarezza e di fondatezza. Vorrei ricordare che in dottrina si discute se la norma di diritto internazionale, appartenendo ad un ordinamento suo proprio, debba essere coerente con la norma costituzionale interna. Io, personalmente, sono con coloro che ritengono che, pur essendo i due ordinamenti distinti e separati, il momento della ratifica è proprio il momento in cui occorre, in qualche modo, adeguare la norma dell'ordinamento internazionale alla norma interna. Ma non mi sembra che questo sia il caso.

Ad un esame oggettivo, infatti, nessuna norma del trattato è manifestamente incostituzionale. Gli esempi che sono stati portati dai colleghi della destra sono esempi

chiaramente insussistenti e pretestuosi. Lo onorevole Pazzaglia ha fatto riferimento addirittura ad una eccezione di nullità fondata sulla Convenzione di Vienna del 1963. Vorrei soltanto precisare, a questo proposito, che il trattato non fa che riferirsi, nella sistemazione dei diritti dei cittadini delle due parti, alla legislazione interna di ciascuno degli Stati contraenti. Se poi questa legislazione interna sia contraria al diritto delle genti o ai diritti umani codificati negli strumenti internazionali e delle Nazioni Unite, questa è cosa che esula dalla discussione che si svolge in quest'aula e potrà costituire, semmai, materia di discorso politico o, se si voglia, di eccezione in altre assemblee internazionali. Non è comunque questo il nostro parere.

Anche l'eccezione sollevata riguardo all'articolo 10 non vedo come in realtà possa essere basata sopra una lettura oggettiva della stessa Carta costituzionale.

Una terza osservazione, per concludere, vorrei fare per quanto riguarda il problema delle deleghe. È stato osservato da parte di taluno che le deleghe previste dalla legge di autorizzazione alla ratifica non sarebbero quali la Costituzione le richiede, in quanto non sarebbero fissati i principi e i criteri direttivi per il legislatore delegato e non sarebbero definiti gli oggetti della delega medesima. Vorrei fare al riguardo una semplice distinzione. Se questo discorso attiene ai decreti delegati che devono dare attuazione al trattato, è prassi costante, è procedura acquisita anche nei lavori di questo Parlamento che i decreti delegati siano emessi in quanto è il trattato internazionale e sono le pattuizioni di questo trattato che rappresentano appunto, i principi e i criteri direttivi, e in sé contengono la definizione degli oggetti. È il trattato internazionale nel suo complesso che fornisce le direttive per il legislatore delegato. Se si tratta, invece, della delega prevista per quanto riguarda le infrastrutture e i lavori pubblici da attuare nel territorio italiano, i principi direttivi sono contenuti nell'articolo stesso che queste deleghe prevede.

Credo quindi, signor Presidente, che le eccezioni di incostituzionalità abbiano carattere prevalentemente pretestuoso; che esse attengano, più che alla costituzionalità, al merito del trattato che ci accingiamo a ratificare. Crediamo quindi che sia giunta l'ora di passare a discutere sul merito di questo trattato, ed è per questo motivo che il gruppo che io rappresento invita la Ca-

mera a respingere tutte le pregiudiziali di incostituzionalità.

SCOVACRICCHI. Chiedo di parlare contro le questioni pregiudiziali.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOVACRICCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sarò telegrafico. I socialdemocratici non condidono, ovviamente, e quindi respingono le pregiudiziali di incostituzionalità sollevate dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, e che d'altra parte sono state ampiamente confutate in Commissione affari costituzionali.

Mentre il gruppo del MSI-destra nazionale lamenta l'apparente indifferenza di questa Camera, non vuole ricordare, però — e non voglio con questo dare al mio discorso una accentuazione polemica — quelle che sono le responsabilità e la matrice storica della situazione per tanti aspetti dolorosa delle nostre terre di confine...

BAGHINO. Sono trent'anni che state dicendo le stesse cose!

PRESIDENTE. Onorevole Baghino!

SCOVACRICCHI. ...quasi che stesse a cuore soltanto al Movimento sociale italiano la condizione dei nostri connazionali e dei nostri territori.

ALMIRANTE. Se ne occupa soltanto il Movimento sociale italiano! Voi siete dei disertori!

PRESIDENTE. Onorevole Almirante!

SCOVACRICCHI. Io ho fatto tutta la guerra, se permette, e l'ho fatta anche in Jugoslavia...

ALMIRANTE. Oggi, dicevo; non allora.

SCOVACRICCHI. Ma non abbiamo i complessi di colpa che avete voi, che volete arrogarvi il diritto di essere gli unici...

BAGHINO. Non abbiamo complessi di colpa!

*Una voce a sinistra.* Stia zitto!

BAGHINO. Chi è quel cretino?

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

**PRESIDENTE.** Onorevole Baghino !  
(*Commenti del deputato Baghino*).

**SCOVACRICCHI.** Non ho complessi di inferiorità né complessi di colpa (*Interruzione del deputato Baghino*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Baghino, la prego !

**SCOVACRICCHI.** Certo, onorevole Almirante, il trattato in esame va oltre il trattato di pace del febbraio 1947. È così, ma per nostra fortuna !

**ALMIRANTE.** Siamo d'accordo, ma bisogna superarlo sul serio.

**SCOVACRICCHI.** Ma dove si vuole arrivare ? Si vuole tornare indietro ? (*Commenti a destra*). Quando noi, a norma dell'articolo 7 del trattato, avremo notificato le nostre decisioni agli Stati interessati, al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, agli Stati Uniti d'America e al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, saranno tutti ben lieti che si sia arrivati ad una soluzione bilaterale di questo problema. In questo senso, l'avallo giuridico viene proprio dalle conclusioni della Conferenza di Helsinki, che dichiara inamovibili le frontiere ma che auspica e incoraggia, però, trattative e soluzioni bilaterali tra gli Stati interessati.

**FORLANI, Ministro degli affari esteri.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FORLANI, Ministro degli affari esteri.** Signor Presidente, dopo le osservazioni così puntuali formulate dall'onorevole De Poi, dall'onorevole Cardia e, per ultimo, dall'onorevole Scovacricchi, il Governo non può che ribadire la sua netta contrarietà alle questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate. Le eccezioni di incostituzionalità delle norme in materia di variazione del territorio, di cittadinanza e di protezione delle minoranze linguistiche, e la presunta violazione dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 76 per quanto riguarda l'indeterminatezza della delega legislativa, sono state dal resto già ampiamente discusse in sede di Commissione

esteri e in sede di Commissione affari costituzionali.

Per quanto si riferisce alle considerazioni generali e di carattere politico svolte dall'onorevole Almirante, desidero confermare quanto ho avuto già occasione di dire in Commissione in merito ai rischi che comporta il protrarsi di una controversia internazionale di questo tipo. Con riferimento al *memorandum* di intesa e al trattato di pace, desidero ripetere ancora che il Governo ha la certezza del consenso dei paesi che hanno sottoscritto il trattato di pace e, successivamente, il *memorandum* di intesa.

Rilevo anch'io, da ultimo, che i trattati di Osimo corrispondono, in modo coerente, anche allo spirito e alle indicazioni della conferenza per la sicurezza in Europa, alla quale l'Italia ha aderito con piena convinzione.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle cinque questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Roberti, Tremaglia, Pazzaglia, Franchi ed Almirante.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

#### Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Andreoni
Abelli	Anselmi Tina
Aiardi	Antoni
Alborghetti	Armella
Alici	Arnone
Aliverti	Bacchi
Allegra	Baghino
Allegri	Balbo di Vinadio
Almirante	Baldassari
Amalfitano	Bambi
Amarante	Bandiera
Ambrosino	Baracetti
Amici	Barba

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

Barbarossa Voza	Casati	Facchini	Lombardo
Maria	Cassanmagnago	Faenzi	Lussignoli
Bardelli	Cerretti Maria Luisa	Fantaci	Macciotta
Bardotti	Castellucci	Federico	Maggioni
Bassetti	Castoldi	Felicetti	Malagodi
Bassi	Cavaliere	Felisetti	Malfatti
Battaglia	Cecchi	Ferri	Malvestio
Belardi Merlo Eriase	Ceravolo	Fioret	Mammi
Belci	Cerquetti	Flamigni	Mancini Vincenzo
Berlinguer Giovanni	Cerrina Feroni	Fontana	Mancuso
Bernardi	Cerullo	Forlani	Manfredi Manfredo
Bernini	Chiovini Cecilia	Forni	Marchi Dascola Enza
Bernini Lavezzo	Ciai Trivelli Anna	Fortunato	Marocco
Ivana	Maria	Fracchia	Maroli
Bertani Eletta	Ciccardini	Franchi	Marraffini
Bianco	Cirasino	Furia	Martinelli
Bini	Ciuffini	Fusaro	Martini Maria Eletta
Bisignani	Coccia	Galloni	Marton
Bocchi	Cocco Maria	Galluzzi	Mastella
Bodrato	Colombo	Garbi	Matarrese
Boldrin	Colonna	Gatti	Matrone
Bollati	Conte	Gava	Mazzarrino
Bonalumi	Corà	Giannantoni	Menicacci
Borri	Corallo	Giannini	Merolli
Borromeo D'Adda	Corradi Nadia	Giovagnoli Angela	Meucci
Borruso	Costa	Giuliari	Miceli Vincenzo
Branciforti Rosanna	Covelli	Goria	Miceli Vito
Bressani	Cuffaro	Gottardo	Migliorini
Brini	Cuminetti	Gramegna	Milano De Paoli
Brusca	d'Aquino	Granati Caruso	Vanda
Bubbico	Darida	Maria Teresa	Millet
Buro Maria Luigia	De Caro	Granelli	Mirate
Caiati	De Cinque	Grassucci	Misasi
Calabrò	De Cosmo	Guarra	Mora
Calaminici	De Gregorio	Guerrini	Morazzoni
Cantelmi	De Marziò	Guglielmino	Morini
Cappelloni	Degan	Ianni	Moro Aldo
Cardia	Del Castillo	Ianniello	Moro Paolo Enrico
Carenini	Del Donno	Iozzelli	Moschini
Carlassara	Del Duca	La Loggia	Napoli
Carlioni Andreucci	Del Rio	La Penna	Natali
Maria Teresa	Delfino	La Rocca	Natta
Carmeno	Dell'Andro	Labriola	Nespolo Carla
Càroli	Di Giulio	Lamanna	Federica
Carta	di Nardo	Lamorte	Nicolazzi
Caruso Ignazio	Dulbecco	Lettieri	Noberasco
Casadei Amelia	Erminero	Licheri	Nucci
Casalino	Evangelisti	Lo Porto	Occhetto
Casapieri Quagliotti	Fabbri Seroni	Lobianco	Orsini Bruno
Carmen	Adriana	Lodolini Francesca	

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

Ottaviano	Savino
Padula	Scalia
Pagliai Morena	Scaramucci Guaitini
Amabile	Alba
Palomby Adriana	Scarlato
Palopoli	Scovacricchi
Pandolfi	Sedati
Papa De Santis	Segni
Cristina	Segre
Pellizzari	Servello
Pennacchini	Sgarlata
Perantuono	Sicolo
Petrella	Sinesio
Petrucci	Spataro
Pezzati	Sponziello
Piccinelli	Squeri
Piccoli	Stella
Pisanu	Tamini
Pisicchio	Tani
Pochetti	Tesi
Pompei	Tesini Aristide
Pratesi	Toni
Pucci	Tozzetti
Pucciarini	Trantino
Pugno	Tremaglia
Pumilia	Trezzini
Quarenghi Vittoria	Tripodi
Quieti	Triva
Radi	Trombadori
Raicich	Usellini
Ramella	Vaccaro Melucco
Rauti	Alessandra
Revelli	Vagli Maura
Roberti	Vecchiarelli
Rognoni	Venegoni
Romualdi	Vernola
Rosati	Vetere
Rosolen Angela Maria	Villa
Rossino	Vincenzi
Russo Carlo	Zaccagnini
Sabbatini	Zambon
Salvato Ersilia	Zanone
Salvi	Zarro
Sandomenico	Zolla
Sanese	Zoppetti
Santagati	Zoso
Sanza	Zuech
Sarri Trabujo Milena	Zurlo

*Sono in missione:*

Cappelli	Pisoni
Fracanzani	Postal
Galli	

**La seduta, sospesa alle 21,35, è ripresa alle 22,35.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
INGRAO

PRESIDENTE. Chiedo ora al presidente del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale se insista nella richiesta di votazione a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità.

DELFINO. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, insisto nella richiesta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle cinque questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dagli onorevoli Roberti, Tremaglia, Pazzaglia, Franchi ed Almirante.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, la seduta è tolta.

A norma dell'articolo 47, secondo comma, del regolamento la Camera è convocata per domani alle ore 17, con il medesimo ordine del giorno della seduta odierna.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Amarante
Aiardi	Ambrosino
Alborghetti	Amici
Alici	Andreoni
Aliverti	Anselmi Tina
Allegra	Antoni
Allegri	Armella
Almirante	Arnone
Amalfitano	Bacchi

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1976

Balbo di Vinadio	Casalino	Facchini	Lussignoli
Baldassari	Casapieri Quagliotti	Faenzi	Macciotta
Bambi	Carmen	Fantaci	Maggioni
Bandiera	Casati	Federico	Malagodi
Baracetti	Cassanmagnago	Felicetti	Malfatti
Barba	Cerretti Maria Luisa	Ferri	Malvestio
Barbarossa Voza	Castellucci	Fioret	Mammi
Maria	Castoldi	Flamigni	Mancini Vincenzo
Bardelli	Cavaliere	Fontana	Mancuso
Bardotti	Cecchi	Forlani	Manfredi Manfredo
Bassetti	Ceravolo	Forni	Marchi Dascola Enza
Bassi	Cerrina Feroni	Fortunato	Marocco
Battaglia	Chiovini Cecilia	Fracchia	Maroli
Belardi Merlo Eriase	Ciai Trivelli Anna	Furia	Marraffini
Belci	Maria	Fusaro	Martinelli
Berlinguer Giovanni	Ciccardini	Galloni	Martini Maria Eletta
Bernardi	Cirasino	Galluzzi	Marton
Bernini	Ciuffini	Garbi	Mastella
Bernini Lavezzo	Coccia	Gatti	Matarrese
Ivana	Cocco Maria	Gava	Matrone
Bertani Eletta	Colombo	Giannantoni	Mazzarrino
Bianco	Colonna	Giannini	Merolli
Bini	Conte	Giovagnoli Angela	Meucci
Bisignani	Corà	Giuliani	Miceli Vincenzo
Bocchi	Corallo	Goria	Migliorini
Bodrato	Corradi Nadia	Gottardo	Milano De Paoli
Boldrin	Costa	Gramegna	Vanda
Bonalumi	Costamagna	Granati-Caruso	Millet
Borri	Craxi	Maria Teresa	Mirate
Borruso	Cuffaro	Granelli	Misasi
Branciforti Rosanna	Cuminetti	Grassucci	Mora
Bressani	Darida	Guerrini	Morazzoni
Brini	De Caro	Guglielmino	Morini
Brusca	De Cinque	Ianni	Moro Aldo
Bubbico	De Cosmo	Ianniello	Moro Paolo Enrico
Buro Maria Luigia	De Gregorio	Iozzelli	Moschini
Caiati	Degan	La Loggia	Napoli
Calaminici	Del Castillo	La Penna	Natali
Cantelmi	Del Duca	La Rocca	Natta
Cappelloni	Del Rio	La Torre	Nespolo Carla
Cardia	Delfino	Labriola	Federica
Carloni Andreucci	Dell'Andro	Lamanna	Nicolazzi
Maria Teresa	Di Giulio	Lamorte	Noberasco
Carmeno	Dulbecco	Lettieri	Nucci
Cárolì	Erminero	Licheri	Occhetto
Carta	Evangelisti	Lobianco	Orsini Bruno
Caruso Ignazio	Fabbri Seroni	Lodolini Francesca	Ottaviano
Casadei Amelia	Adriana	Lombardo	Padula
			Pagliai Morena
			Amabile

Palopoli	Sarri Trabujo Milena
Pandolfi	Savino
Papa De Santis	Scalia
Cristina	Scaramucci Guaitini
Pellizzari	Alba
Pennacchini	Scarlato
Perantuono	Scovacricchi
Petrella	Sedati
Petrucci	Segni
Pezzati	Segre
Piccinelli	Sgarlata
Piccoli	Sicolo
Pisanu	Sinesio
Pisicchio	Spataro
Pochetti	Squeri
Pompei	Stella
Pratesi	Tamini
Pucci	Tani
Pucciarini	Tesi
Pugno	Tesini Aristide
Pumilia	Toni
Quarenghi Vittoria	Tozzetti
Quieti	Trezzini
Radi	Triva
Raicich	Trombadori
Ramella	Vaccaro Melucco
Revelli	Alessandra
Rognoni	Vagli Maura
Rosati	Vecchiarelli
Rosolen Angela Maria	Venegoni
Rossino	Vernola
Rubbi Antonio	Vetere
Russo Carlo	Villa
Sabbatini	Vincenzi
Salvato Ersilia	Zaccagnini
Salvi	Zarro
Sandomenico	Zolla
Sanese	Zoppetti
Sanza	Zoso
	<b>Zuech</b>
	<b>Zurlo</b>

*Sono in missione:*

Cappelli	Pisoni
Fracanzani	Postal
Galli	

**La seduta è tolta alle 22,40.**

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, nonché dell'accordo tra le stesse parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975 (440);

— *Relatore:* Natali.

3. — *Seguito della discussione della mozione Bozzi (1-00006) sull'aumento delle tariffe postali per la spedizione della stampa periodica.*

**Ritiro di documenti  
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Fracanzani n. 4-01207 del 24 novembre 1976.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Occhetto n. 4-01286 del 2 dicembre 1976.

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI**  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE**  
Dott. MANLIO ROSSI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO